

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ID 2860

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

CHIARIMENTI – II TRANCHE

2. Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri

Con riferimento all'art. 9 del Capitolato d'oneri, si chiede di confermare che l'impegno ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile sia da intendersi riferito alle assunzioni effettuate esclusivamente per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

RISPOSTA:

Si conferma. Come prescritto nello Schema di Accordo Quadro, il Fornitore ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Tale obbligo dovrà essere assolto entro la scadenza dell'ultimo dei contratti esecutivi (come del resto precisato al paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri).

3. Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri

Con riferimento all'articolo 14.5 del Capitolato d'oneri, in caso di partecipazione in RTI Costituendo, si chiede conferma che le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui si intende partecipare debbano essere rese nell'Allegato 1 - "Domanda di partecipazione" e che non sia richiesta la presentazione di un'ulteriore dichiarazione di impegno alla costituzione del RTI.

RISPOSTA:

Si conferma. Come previsto al paragrafo 14.5 del Capitolato d'Oneri *"I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato 1 - "Domanda di partecipazione", le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito"*.

4. Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri

Premesso che:

— la *lex specialis* di gara contempla misure per favorire la partecipazione delle PMI (Cfr. Art. 2.7 del Capitolato Tecnico Generale);

— all'Art. 17.1 del Capitolato d'Oneri è prevista la misura dell'attribuzione di un punteggio tecnico discrezionale al concorrente che sia una, o sia partecipato da una, PMI (e/o impresa di nuova costituzione e/o start up innovativa).

Ritenuto che:

— il D.Lgs. 36/2023 definisce le PMI con rimando alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6.5.2003 (Cfr. Allegato I.1, Art. 1, Lett. o);

— nel D.Lgs. 50/2016 era presente identica definizione *per relationem* alla Raccomandazione, con l'aggiunta della trascrizione degli indici dimensionali;

— la Raccomandazione riporta gli indici dimensionali all'Art. 2 dell'Allegato e, nei successivi articoli, indica alcuni particolari criteri di calcolo dei predetti indici (Cfr. Art. 3) e di determinazione dei dati dell'impresa (Cfr. Art. 6);

— l'Art. 3 co. 1-3 della Raccomandazione distingue le imprese tra autonome, associate e collegate e l'Art. 6 co. 2-4 indica l'aggregazione dei dati tra associate o collegate;

— la Giurisprudenza Amministrativa ha precisato, in punto di definizione delle PMI ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, che *"Il legislatore ha considerato rilevanti per la qualificazione giuridica di 'PMI' gli indici elencati nell'art. 2 dell'allegato alla citata Raccomandazione (...) senza distinguere ai fini del calcolo dei predetti indici tra «impresa autonoma», «impresa associata» e «impresa collegata» (come invece si fa nel successivo art. 3 dell'allegato alla Raccomandazione), e senza neppure richiamare l'art. 6 dello stesso allegato, relativo alla determinazione dei dati dell'impresa. (...) senza attribuire alcuna rilevanza giuridica ad eventuali forme di controllo o di collegamento con soggetti estranei alla gara ai fini dell'imputazione dei predetti criteri dimensionali."* (Cfr. CDS, VI, 2.9.2022, n. 7667; in senso conforme, per la definizione delle PMI nell'ambito del Codice dei Contratti Pubblici sulla base dei soli indici dimensionali ex Art. 2 dell'Allegato alla Raccomandazione: TAR Bari, I, 17.2.2015, n. 268; CDS, III, 4.2.2019, n. 861; TRGA Bolzano, 7.6.2021, n. 174; TAR Roma, III, 6.3.2023, n. 3715).

Considerato che:

— nella *lex specialis* di gara non è presente alcuna definizione di PMI, espressa o *per relationem*;

— la gara è stata assoggettata al Codice dei Contratti Pubblici (Cfr. Artt. 1 e 2.2 del Capitolato Tecnico Generale);

— la definizione di PMI, ai fini della partecipazione alla gara e dell'applicazione della *lex specialis*, deve essere conforme al Codice dei Contratti Pubblici.

Ciò premesso, ritenuto e considerato, si chiede se una S.r.l. con indici dimensionali da PMI, possa essere qualificata tale ai fini dell'applicazione della *lex specialis* di gara, con particolare riferimento al criterio "C03" all'Art. 17.1 del capitolato d'Oneri, senza che possa essere attribuita rilevanza al controllo o collegamento con altra impresa, che detiene le quote di partecipazione al suo capitale sociale e che sia a capo di un gruppo societario.

RISPOSTA:

Trova applicazione la definizione di PMI contenuta nell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, alla lettera o), ai sensi del quale sono "micro, piccole e medie imprese", le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003"; pertanto, per la definizione delle PMI trovano applicazione tutti i criteri/indici indicati nella citata Raccomandazione, inclusi quelli di cui agli artt. da 3 a 6.

5. Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri

Ai fini di una corretta predisposizione dell'offerta e della valutazione omnicomprensiva *ex ante* degli impegni contrattuali in fase esecutiva, si rappresenta che - a differenza delle precedenti edizioni e di analoghe iniziative bandite da CONSIP - nella documentazione di gara non risulta allegato uno Schema di Contratto Esecutivo.

Si chiede pertanto di:

- fornire il relativo schema/modello; ovvero, in alternativa,
- indicare gli elementi minimi obbligatori che ciascun Contratto Esecutivo dovrà contenere specificando se tali elementi saranno (i) standardizzati da Consip o (ii) rimessi alle singole Amministrazioni.

RISPOSTA:

Si premette che l'Accordo Quadro oggetto di affidamento, ex art. 59, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, per sua natura è a condizioni tutte fissate. Ne consegue che esso stesso disciplina in modo completo i rapporti contrattuali e le condizioni di esecuzione necessarie per la corretta predisposizione dell'offerta e, come previsto nello schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara (art. 32) il medesimo *“non verrà sostituito o superato dai Contratti Esecutivi”*.

Posto quanto sopra:

- nelle definizioni contenute nel Capitolato Tecnico Generale è precisato che il Contratto Esecutivo è costituito dall'Ordine di Fornitura inviato a Sistema e dai rispettivi allegati;
- tra gli allegati all'Ordine di Fornitura, al par. 6.2.5 del medesimo Capitolato Tecnico Generale, sono previsti, quali allegati obbligatori, solamente il Piano dei Fabbisogni e il Piano Operativo firmato, i quali, in coerenza con quanto stabilito ai precedenti par. 6.2.2 e 6.2.4, dovranno contenere le dovute personalizzazioni legate al contesto della singola Amministrazione. Tra gli allegati facoltativi è previsto invece, solamente qualora l'Amministrazione lo abbia predisposto e condiviso con il Fornitore, un possibile eventuale ulteriore documento di contratto, che potrà essere redatto sulla base dello schema di contratto messo a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito dell'apposito KIT e potrà contenere ogni eventuale ulteriore contestualizzazione delle previsioni dell'Accordo Quadro e/o elemento operativo rilevante per l'esecuzione del Contratto Esecutivo;
- come previsto al par. 6.2 del medesimo Capitolato Tecnico Generale il kit documentale a supporto (contenente anche lo schema di contratto esecutivo) sarà personalizzabile e comunque non vincolante, e sarà messo a disposizione delle Amministrazioni successivamente all'attivazione dell'Accordo Quadro.

6. Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri

Il Capitolato d'oneri riporta, al par. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA:

- a) “C08 - Il concorrente descriva la proposta progettuale in termini di soluzioni organizzative e operative che intende adottare per l'erogazione dei servizi accessori “Gestione Operativa” e “Contact Center e Help Desk” di cui al par. 3.8 del Capitolato Tecnico Speciale.”
- b) “La proposta sarà valutata con riguardo all'efficacia e adeguatezza, ai fini del perseguimento delle seguenti finalità:

- organizzare e coordinare un insieme eterogeneo di servizi e competenze, assicurando la disponibilità di team multidisciplinari in grado di coprire ambiti specialistici quali gestione operativa, identità digitale, digitalizzazione, e-learning, assistenza virtuale, contact center e intelligenza artificiale, con presidio delle competenze tecniche, funzionali, archivistiche, didattiche, di sicurezza e di dominio;"

Il Capitolato tecnico Speciale elenca, al par. 3.8 I Servizi Accessori, l'elenco dei servizi che possono essere attivati nell'ambito dei Contratti Esecutivi come segue:

- Servizio di Gestione Operativa;
- Servizio di Supporto alla Gestione dell'Identità Digitale;
- Servizio di Acquisizione e digitalizzazione di informazioni;
- Servizio di E-learning e assistenza virtuale;
- Servizio di Contact Center e Help Desk;
- Servizio di Supporto all'adozione di Intelligenza Artificiale.

Si chiede di confermare che

- la specificazione "Gestione Operativa" e "Contact Center e Help Desk" sub a) sia un refuso;
- il Criterio C08 "Proposta progettuale per l'erogazione dei servizi accessori" abbia ad oggetto la valutazione dei servizi accessori elencati al par. 3.8 del Capitolato tecnico.

RISPOSTA:

Si veda errata corregge.

7. Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri

Con riferimento al criterio di valutazione C10 (Best Practices nelle esperienze pregresse con le piattaforme nazionali – contesto specifico) si chiede di confermare che ai fini dell'attribuzione del maggior punteggio di 0,5 punti, per esperienze generiche con pubbliche amministrazioni, e di 1 punto per esperienze specifiche con pubbliche amministrazioni riguardo almeno ad una delle seguenti piattaforme: app IO, pagoPA, SEND, non assume alcun rilievo la circostanza che le dette pubbliche amministrazioni siano Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC) ovvero altre amministrazioni.

RISPOSTA:

Si conferma.

8. Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri

Con riferimento al criterio di valutazione C12 (Best Practices nelle esperienze pregresse con i servizi digitali cloud native – contesto specifico) si chiede di confermare che per l'attribuzione del maggior punteggio di 0,5 punti piuttosto che di 1 punto assume rilievo la circostanza che l'esperienza sia stata svolta: (i) per l'attribuzione di 0,5 punti, presso amministrazioni diverse dalle Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC), mentre (ii) per l'attribuzione di 1 punto, presso Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC).

RISPOSTA:

Si conferma.

9. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag.51

Nella formulazione dei criteri C10 e C12 si fa riferimento alle "PAC come definite all'inizio del presente paragrafo", ma i criteri non riportano alcuna definizione relativa alle PAC all'inizio del paragrafo che contiene la definizione dei criteri.

RISPOSTA:

Al paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri, prima della tabella contenente i criteri di valutazione tecnica, è precisato che: *"Si precisa che nelle seguenti tabelle per Pubblica Amministrazione Centrale (PAC) deve intendersi l'elenco delle Amministrazioni indicate al cap. 3 del Capitolato Tecnico Generale"*.

10. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Generale / Pag. 32

Nel § 7.2 del CT Generale, vengono citate le attività principali in carico ai "Referenti dei servizi applicativi e dei servizi accessori"; poiché nella lista dei 6 referenti riportata qualche riga prima di questa frase, non è presente il "Referente dei servizi applicativi", si chiede di confermare che al suo posto si intendeva fare riferimento al "Referente per il servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo", altrimenti non presente nella lista delle attività principali in carico alle diverse tipologie di responsabili tecnici.

RISPOSTA:

Si veda l'errata corregge.

11. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / 14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) / Pag. 38

Nel Capitolato d'oneri manca la "Parte V"; si chiede di confermare che trattasi di un mero errore di numerazione.

RISPOSTA:

La struttura riportata è coerente con il modello di DGUE applicabile all'iniziativa, nella quale la parte V relativa a "Riduzione del numero di candidati qualificati" non trova applicazione nella presente iniziativa.

12. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale / Pag. 34

Il calcolo della tariffa mix del servizio "Supporto Tecnico-Specialistico ICT-CT AQ", effettuato utilizzando il mix medio riportato in Tabella 3.9 e i prezzi unitari a base d'asta delle figure professionali (Capitolato d'Oneri, Tabella n.2, Posizioni 1-31), non coincide con la "Tariffa Mix GG.PP a consumo (8 ore al giorno) - Supporto Tecnico" riportata nel capitolato d'Oneri alla posizione 52 dei Prezzi unitari a Base D'asta. Si chiede conferma dell'incongruenza ed eventuale correzione della stessa.

RISPOSTA:

Si veda l'errata corregge.

13. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / Pag. 38

In riferimento a quanto previsto al par. 14.3 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) del Capitolato d'Oneri, dopo aver eseguito quanto indicato al punto 3, 4 e 5 (upload del file "Request xml", inserimento dei dati a portale e generazione del file "Response xml"), abbiamo riscontrato, per alcuni importi, un disallineamento tra i valori inseriti a portale – correttamente riscontrabili nella versione PDF del DGUE – e i valori restituiti nel file "Response xml". Si chiede di confermare che, ai fini della comprova dei requisiti, siano da considerarsi validi esclusivamente i valori riportati nella versione PDF del DGUE, coerenti con i dati inseriti a portale, e che tale versione PDF possa essere prodotta insieme al file "Response.xml" firmato digitalmente, senza necessità di alcuna dichiarazione integrativa.

RISPOSTA:

Non si conferma. Come previsto al par. 14.3 del Capitolato d'Oneri, dovrà essere prodotta "la "Response.xml" del DGUE.

A tal fine, premesso che il DGUE può essere generato mediante le due funzionalità descritte alla pagina di supporto [Documento di Gara Unico Europeo - Wiki Acquisti in rete PA](#), ove si riscontrassero problemi di compilazione e visualizzazione della Response.xml mediante la funzionalità presente all'interno della procedura, l'Operatore Economico potrà procedere alla compilazione tramite l'apposita funzionalità esterna "eDGUE" raggiungibile da Cruscotto.

In ogni caso, eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, come previsto al par. 1.3 dal Capitolato d'Oneri.

14. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / Pag. 20 e 40

In riferimento a quanto indicato al Par. 6.2 Requisiti di Capacità economica e finanziaria e Par. 14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) Parte IV – Criteri di selezione del Capitolato d'Oneri ("la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente Capitolato d'Oneri. Tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 23, si precisa che, in caso di RTI, il fatturato globale dichiarato da ciascuna impresa dovrà essere quello riferito al RTI nel suo complesso;") si chiede di confermare che ogni impresa facente parte di un RTI nel proprio DGUE debba dichiarare la somma dei fatturati globali (dei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente) di tutte le società facenti parte del RTI e non i fatturati globali maturati dalla singola impresa.

RISPOSTA:

Si conferma che, in caso di RTI, ciascuna impresa deve dichiarare nel DGUE il fatturato globale riferito al RTI nel suo complesso, come previsto nel Capitolato d'Oneri.

15. Domanda

Riferimento: Compilazione DGUE a portale

Con riferimento al requisito di cui al Par. 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria ("Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello in cui è stata pubblicata la garaomissis") si chiede di confermare che, nella sezione del DGUE relativa alla

Capacità economica e finanziaria, nei campi “data di inizio” e “data di fine”, sia possibile indicare il periodo del quinquennio solare 01/2021 - 12/2025 qualora i migliori 3 anni degli ultimi 5 non siano consecutivi per alcune delle Società del Raggruppamento.

RISPOSTA:

Nei campi “data di inizio” e “data di fine” del DGUE si dovrà fare riferimento agli ultimi cinque anni solari precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara. In coerenza con quanto previsto al paragrafo 6.2 del Capitolato d'Oneri, il fatturato globale dovrà essere quello maturato nei migliori tre anni del quinquennio come sopra individuato. Si veda altresì la risposta al successivo quesito n. 17.

16. Domanda

Riferimento: Foglio elettronico per criteri C17A e C17B

Si chiede di confermare che nel tab “Riepilogo Imprese” la cella “CONTEGGIATA (SI/NO)” andrà valorizzata a NO solo per aziende con un numero di dipendenti inferiore ai 15 e che in tutti gli altri casi andrà sempre valorizzata a “SI”.

RISPOSTA:

Come espressamente previsto al par. 17.2 del Capitolato d'Oneri, in caso di partecipazione in forma associata:

- *“Il calcolo sarà obbligatoriamente effettuato per tutte le imprese del RTI / consorzi / consorziate esecutrici con un n. di dipendenti pari o superiore a 15. A tal fine, relativamente a ciascuna di tali imprese, nell’Allegato 5B il concorrente dovrà indicare tutti i dati richiesti”.* Pertanto, per le imprese con un n. di dipendenti pari o superiore a 15, la cella “CONTEGGIATA” andrà valorizzata con SI e dovranno essere indicati tutti i dati richiesti;
- *“Per le imprese con un n. di dipendenti inferiore a 15, il concorrente potrà scegliere se conteggiarle o meno, attraverso apposita indicazione nell’Allegato 5B”.* Pertanto, per ciascuna delle imprese con un n. di dipendenti inferiore a 15, il concorrente potrà valorizzare la cella “CONTEGGIATA” con SI o con NO in base alla propria volontà di includere o meno nel conteggio l'impresa. Tuttavia, come previsto nel medesimo Capitolato d'Oneri, qualora il concorrente in forma associata sia composto esclusivamente da imprese con meno di 15 dipendenti, lo stesso sarà tenuto a conteggiarne almeno una, altrimenti il coefficiente attribuito sarà pari a zero. Resta inteso inoltre che, qualora un'impresa venga indicata come conteggiata, per la stessa dovranno essere forniti tutti i dati richiesti. Infatti, come precisato nel Capitolato d'Oneri, *“il coefficiente attribuito sarà pari a zero [...] in caso di partecipazione in forma associata, all'intero raggruppamento/consorzio, [...] in caso di dati mancanti o incompleti relativi a una o più imprese incluse nel conteggio”;*

In caso di partecipazione in forma singola dovranno essere forniti tutti i dati richiesti indipendentemente dal n. di dipendenti. Come previsto nel Capitolato d'Oneri, infatti, in caso di dati mancanti o incompleti il coefficiente attribuito sarà pari a zero.

17. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri/pag.20

Con riferimento al requisito di cui al Par. 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria ("Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara ...omissis") si chiede di precisare se il quinquennio solare da prendere in considerazione sia quello dal 01.01.2020 al 31.12.2024 oppure quello dal 01.01.2021 al 31.12.2025.

RISPOSTA:

Si veda preliminarmente la risposta al precedente quesito n. 15. Come previsto al paragrafo 6.2 del Capitolato d'Oneri, i cinque anni da considerare sono quelli solari precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara. Essendo stata pubblicata la gara nel corso dell'anno 2025, i 5 anni sono quindi quelli ricompresi tra il 01/01/2020 e il 31/12/2024.

18. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale – Appendice 2 Indicatori di Qualità / Pagine: 8–10 / 63

Con riferimento agli indicatori di qualità previsti nell'Appendice 2, si chiede di confermare che tali indicatori si applichino esclusivamente ai servizi effettivamente attivati nel singolo Contratto Esecutivo e che l'Amministrazione individui, nel Piano dei Fabbisogni e negli atti di affidamento, gli indicatori rilevanti per ciascun servizio richiesto.

Si richiede conferma che non tutti gli indicatori previsti dall'Appendice 2 siano automaticamente applicabili a ogni Contratto Esecutivo, ma solo quelli pertinenti alla tipologia di servizio affidato.

RISPOSTA:

Si conferma che saranno applicabili solo gli indicatori di qualità pertinenti con le specifiche prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo.

19. Domanda

Riferimento: Allegato n. 6 – Elenco Nominativi Titolari Effettivi (.xls)

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che l'"Allegato n. 6 Elenco Nominativi Titolari Effettivi", in formato .xls, debba essere presentato e sottoscritto singolarmente da ciascuna azienda del raggruppamento.

In caso contrario, si chiede di confermare che l'allegato debba essere modificato replicando la parte iniziale con i dati di tutti i firmatari delle aziende del raggruppamento.

RISPOSTA:

Si precisa che è preferibile presentare un unico allegato contenente l'indicazione dei titolari effettivi di tutti i componenti del RTI, sottoscritto digitalmente da tutti i partecipanti al RTI (ripetendo in tal caso l' intestazione per ciascun firmatario). Saranno in ogni caso accettati anche file distinti sottoscritti digitalmente da ciascun componente del RTI.

20. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 50

Con riferimento al Criterio di Valutazione C08 – "Proposta progettuale per l'erogazione dei servizi accessori", viene indicato che la proposta progettuale riguarda i servizi di Gestione Operativa e di Contact Center e Help Desk, mentre al §3.8 del Capitolato Tecnico Speciale sono descritti complessivamente i seguenti servizi accessori:

- Servizio di Gestione Operativa;
- Servizio di Supporto alla Gestione dell'Identità Digitale;
- Servizio di Acquisizione e digitalizzazione di informazioni;
- Servizio di E-learning e assistenza virtuale;
- Servizio di Contact Center e Help Desk;
- Servizio di Supporto all'adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale.

si chiede di confermare se la relativa sezione della Relazione Tecnica debba trattare l'insieme completo dei servizi accessori di cui al §3.8 del Capitolato Tecnico Speciale, in coerenza con il primo elemento di valutazione del criterio, oppure se la trattazione debba essere limitata esclusivamente ai servizi di Gestione Operativa e Contact Center e Help Desk, come indicato nel testo descrittivo del criterio.

RISPOSTA:

Si veda l'errata corrige.

21. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri – par. 17.1 Criterio C20

Relativamente al Criterio di Valutazione C20 "MIGLIORAMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI", si chiede di confermare che le seguenti certificazioni in ambito sostenibilità possono essere considerate equivalenti alla certificazione SDG USER (UNI Pdr 109.2:2021):

- Certificazione SA8000
- Sustainability Manager (ESG) - CEPAS;
- Environmental Social & Governance - Corporate Finance Institute;
- Certified Sustainability Manager – RINA;
- Auditor/Lead Auditor UNI/PdR 125:2022 & Expert ISO 30415, rilasciato da AICQ SICEV

RISPOSTA:

Si conferma parzialmente. Nell'appendice al Capitolato Tecnico Speciale "Profili Professionali", anche in relazione alle certificazioni migliorative offerte, è precisato che *"ove non sia diversamente prescritto, per certificazione equivalente si intende una certificazione avente i medesimi obiettivi e contenuti in termini di livello e ambito delle conoscenze/competenze/esperienze e afferenti allo specifico prodotto/tecnologia/linguaggio, ove previsto, della certificazione sostituita"*. Nel caso di specie:

- le certificazioni SA8000, Environmental Social & Governance - Corporate Finance Institute, Certified Sustainability Manager – RINA, Auditor/Lead Auditor UNI/PdR 125:2022 & Expert ISO 30415, rilasciato da AICQ SICEV, non hanno i medesimi obiettivi e contenuti della certificazione prevista nel criterio in termini di conoscenze/competenze/esperienze;
- la certificazione Sustainability Manager (ESG) – CEPAS, invece, tenuto conto degli obiettivi e dei contenuti in termini di conoscenze/competenze/esperienze, può ritenersi equivalente a quella prevista nel criterio.

22. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 56

Relativamente al Criterio di Valutazione C20 "MIGLIORAMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI", si chiede di confermare che le seguenti certificazioni in ambito Misurazione di Servizi e Prodotti ICT

possono essere considerate equivalenti alla certificazione CEPAS “Specialista di Misurazione di Servizi Prodotti ICT” (SCH174):

- IFPUG Certified Function Point Specialist (IFPUG CFPS);
- COSMIC Foundation Level.

RISPOSTA:

Non si conferma. Nell'appendice al Capitolato Tecnico Speciale “Profili Professionali”, anche in relazione alle certificazioni migliorative offerte, è precisato che *“ove non sia diversamente prescritto, per certificazione equivalente di intende una certificazione avente i medesimi obiettivi e contenuti in termini di livello e ambito delle conoscenze/competenze/esperienze e afferenti allo specifico prodotto/tecnologia/linguaggio, ove previsto, della certificazione sostituita”*. Nel caso di specie, le certificazioni proposte non hanno i medesimi obiettivi e contenuti in termini di ambito delle conoscenze/competenze/esperienze della certificazione prevista nel criterio.

Pertanto, le certificazioni proposte sono già previste tra quelle minime richieste per diversi profili professionali nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale – Profili Professionali e in particolare:

- IFPUG Certified Function Point Specialist (IFPUG CFPS) è richiesta per le figure di Quality Assurance Manager, Business Analyst e Specialista di Misurazione per i progetti misurati in Punti Funzione;
- COSMIC Foundation Level è richiesta per la figura di Quality Assurance Manager.

23. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 80, Schema di Accordo Quadro / pag. 40

Con riferimento alle polizze assicurative di cui all'art. 23.3 del Capitolato d'Oneri e all'art. 28 dello Schema di contratto, si chiede a codesta rispettabile amministrazione di confermare che rispetto alla possibilità di produrre una o più polizze di cui l'Aggiudicatario sia provvisto, sia possibile presentare da parte di ciascun componente del RTI, in luogo di una polizza ad hoc, un certificato assicurativo attestante il possesso di una polizza assicurativa in corso a copertura dei contenuti e delle condizioni previsti nell'Allegato 14 al Capitolato d'Oneri.

RISPOSTA:

Si premette che, in caso di partecipazione in RTI, dovrà essere preferibilmente presentata una polizza assicurativa rilasciata dalla Compagnia che assicura la mandataria, dalla quale risulti l'impegno dell'Assicuratore a rispondere in solido anche per tutti gli altri componenti del RTI, per l'intera esecuzione dell'appalto.

In alternativa, è ammessa la presentazione di polizze assicurative separate da parte dei singoli componenti del RTI, purché la copertura complessiva risulti conforme ai massimali e alle condizioni richieste e garantisca l'Amministrazione per la quota parte del rischio di competenza di ciascun operatore.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'art. 1910 del Codice Civile, in base al quale, qualora per il medesimo rischio siano stipulate più assicurazioni, l'assicurato è tenuto a darne comunicazione a ciascun assicuratore.

Fermo restando quanto sopra, come previsto al paragrafo 23.3 del Capitolato d'Oneri, potranno essere prodotte (in alternativa alla polizza contratta specificatamente per l'appalto e/o al documento integrale di polizza):

- “una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato 14 al presente Capitolato d'Oneri”;
- “un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato 14 del

Capitolato d'Oneri. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza".

24. Domanda

Riferimento: Allegato n.1 – Domanda di partecipazione / pag. 2

In caso di partecipazione alla gara in costituendo RTI, con riferimento all'“Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni”, si chiede di confermare che il campo a pagina 2 relativo a “Chiede di partecipare alla presente gara e rende le seguenti dichiarazioni, in qualità di:” debba essere compilato sia dalla mandataria, sia dalle mandanti, selezionando l'opzione: “Componente del RTI/consorzio ordinario costituendo formato da _____ (indicare i ruoli ricoperti) _____”.

RISPOSTA:

Si conferma. Nell'indicazione dei ruoli ricoperti saranno poi precisati i rispettivi ruoli (mandataria e mandanti) ricoperti dalle singole imprese del RTI costituendo.

25. Domanda

Riferimento: Allegato n.1 – Domanda di partecipazione / pag. 3

In caso di partecipazione alla gara in costituendo RTI, con riferimento all'“Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni”, si chiede di confermare che il campo a pagina 3 relativo a “rende le seguenti dichiarazioni in qualità di” debba essere compilato solo dalle mandanti del costituendo RTI, selezionando l'opzione “mandante di RTI costituito con”, nonostante la relativa nota n. 3 chiarisca che la dichiarazione vada resa “da tutte le imprese raggruppate di un RTI nel caso di RTI ancora da costituire per le parti pertinenti”.

RISPOSTA:

Il campo indicato nel quesito riguarda RTI costituiti. In tal caso la dichiarazione riguarderà le sole mandanti, essendo tenuta la mandataria a compilare il campo precedente. In caso di RTI ancora da costituire dovrà essere resa solamente la dichiarazione di cui al campo precedente. Si veda in proposito la risposta al precedente quesito n. 24.

26. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 50

Con riferimento al Criterio di Valutazione C08 – “Proposta progettuale per l'erogazione dei servizi accessori”, viene indicato che la proposta progettuale riguarda i servizi di Gestione Operativa e di Contact Center e Help Desk, mentre al §3.8 del Capitolato Tecnico Speciale sono descritti complessivamente i seguenti servizi accessori:

- Servizio di Gestione Operativa;
- Servizio di Supporto alla Gestione dell'Identità Digitale;
- Servizio di Acquisizione e digitalizzazione di informazioni;
- Servizio di E-learning e assistenza virtuale;
- Servizio di Contact Center e Help Desk;
- Servizio di Supporto all'adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale.

si chiede di confermare se la relativa sezione della Relazione Tecnica debba trattare l'insieme completo dei servizi accessori di cui al §3.8 del Capitolato Tecnico Speciale, in coerenza con il primo elemento di valutazione del criterio, oppure se la trattazione debba essere limitata esclusivamente ai servizi di *Gestione Operativa e Contact Center e Help Desk*, come indicato nel testo descrittivo del criterio.

RISPOSTA:

Si veda l'errata corrige.

27. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 56

Relativamente al Criterio di Valutazione C20 "MIGLIORAMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI", si chiede di confermare che le seguenti certificazioni in ambito sostenibilità possono essere considerate equivalenti alla certificazione SDG USER (UNI Pdr 109.2:2021):

- Certificazione SA8000
- Sustainability Manager (ESG) - CEPAS;
- Environmental Social & Governance - Corporate Finance Institute;
- Certified Sustainability Manager – RINA;
- Auditor/Lead Auditor UNI/PdR 125:2022 & Expert ISO 30415, rilasciato da AICQ SICEV

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 21.

28. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 56

Relativamente al Criterio di Valutazione C20 "MIGLIORAMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI", si chiede di confermare che le seguenti certificazioni in ambito Misurazione di Servizi e Prodotti ICT possono essere considerate equivalenti alla certificazione CEPAS "Specialista di Misurazione di Servizi e Prodotti ICT" (SCH174):

- IFPUG Certified Function Point Specialist (IFPUG CFPS);
- COSMIC Foundation Level.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 22.

29. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 11-13

Nel capitolato d'oneri, nella tabella 2 del paragrafo 3, sono riportate le voci di offerta economica e il relativo prezzo unitario a base d'asta. Come precisato nella nota di pag.13 le tariffe Mix GG/PP relative ai servizi professionali a consumo, di cui alle righe 50-59 della tabella saranno calcolate dal Sistema sulla base delle tariffe unitarie offerte per i singoli profili professionali, di cui alle righe nn. 1-31, e dei mix così come indicati nel Capitolato Tecnico Speciale.

Per la voce di offerta 52 - Tariffa Mix GG.PP a consumo (8 ore al giorno) - Supporto Tecnico il prezzo unitario a base d'asta riportato in tabella e calcolato dal sistema nell'offerta economica è pari a 495,30 euro, mentre applicando le percentuali della *Tabella 3.9 Composizione Team medio Supporto Tecnico-Specialistico ICT - CT AQ* di pag. 34 del *Capitolato tecnico speciale* alle tariffe dei singoli profili professionali (voci da 1 a 31) il prezzo unitario calcolato è pari a 499,80 euro.

Per la voce di offerta 52 - Tariffa Mix GG.PP a consumo (8 ore al giorno) - Supporto Tecnico si chiede di rivedere il prezzo unitario a base d'asta di Tabella 2 del capitolato d'oneri o la Composizione Team medio Supporto Tecnico-Specialistico ICT - CT AQ di tabella 3.9 del capitolato tecnico.

RISPOSTA:

Si veda l'errata corregge.

30. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 11-13

Nel capitolato d'oneri, nella tabella 2 del paragrafo 3 per la voce di offerta 33 - Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software il prezzo unitario a base d'asta riportato in tabella è pari a 320,00 euro.

Nel capitolato tecnico speciale nel paragrafo 3.1 Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software nella *Tabella 3.1 Composizione Team Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software* di pag. 8 sono riportate le figure professionali previste per il servizio e le relative percentuali di impiego minime e massime.

Considerando che i prezzi unitari a base d'asta per le figure professionali previste per il servizio sono tutti superiori a 320 euro a meno del Digital Media Specialist / Mobile Media Specialist (320 euro con range di utilizzo tra 0%-6%) e Developer/Cloud/Front End Developer (280 euro con range di utilizzo tra 15%-40%), per la voce di offerta 33 - Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software si chiede di rivedere il prezzo unitario a base d'asta di Tabella 2 del capitolato d'oneri o la Composizione Team medio Supporto Tecnico-Specialistico ICT - CT AQ di tabella 3.1 del capitolato tecnico.

RISPOSTA:

Si conferma il valore della base d'asta "Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software" - prezzo unitario pari a € 320,00, di cui alla tabella n. 2 del Capitolato d'oneri. Tale valore è definito tenendo conto dei dati di offerta dei servizi applicativi nelle diverse possibili modalità di erogazione nell'ambito di iniziative analoghe, della modalità di erogazione del servizio con la metrica Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) e delle peculiarità del servizio in oggetto.

Come riportato al par. 3.1 del Capitolato Tecnico Speciale, il servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva è concepito per garantire un approccio integrato e flessibile, consentendo al fornitore di ottimizzare l'impiego delle risorse professionali in funzione dei carichi di lavoro e delle competenze richieste, sfruttando le sinergie tra le diverse figure del team e le modalità operative previste. Per questo motivo, a differenza della "tariffa media ponderata" utilizzata per i servizi a consumo, la tariffa a team ottimale è un prezzo unitario specifico per la modalità "a corpo", che non si basa direttamente sul calcolo delle percentuali di impiego e dei prezzi unitari delle diverse figure professionali.

31. Domanda

Riferimento: Allegato 5B - Foglio elettronico per criteri C17A e C17B

Si segnala un malfunzionamento nel file "ID 2860 - AQ SAC PAC - Allegato 5B - Foglio elettronico per criteri C17A e C17B.xlsx", riscontrato nelle seguenti condizioni operative:

- nel foglio "Dati" vengono compilate le informazioni per n aziende (ad esempio: Azienda 1 ... Azienda 6);
- nel foglio "Imprese" vengono indicati i nominativi delle stesse aziende, valorizzando la colonna "Conteggiata SI/NO" con valore SI;
- nel foglio "Risultati" viene effettuato il calcolo dei valori sulla base delle impostazioni precedenti.

Successivamente, qualora nel foglio “Imprese” venga modificato il valore “Conteggiata SI/NO” da *SI* a *NO* per una delle aziende intermedie dell'elenco (ad esempio *Azienda 3*), si osserva che:

- nel foglio “Risultati” le celle relative all'Azienda 3 vengono correttamente valorizzate a 0;
- tuttavia, in modo non corretto, i valori originariamente associati all'Azienda 3 vengono attribuiti all'Azienda 4, ovvero all'azienda immediatamente successiva in elenco.

Tale comportamento determina un disallineamento dei risultati rispetto alle aziende effettivamente conteggiate.

RISPOSTA:

Non è presente alcun disallineamento, ma è necessaria un'appropriata compilazione del file da parte dei concorrenti. Infatti, come espressamente precisato nelle indicazioni operative contenute nel foglio “Riepilogo Imprese”, *“La compilazione della tabella abilita le celle di input del foglio “Dati””*.

Di conseguenza, ad ogni modifica del foglio “Riepilogo Imprese”, consegue la necessità di un successivo reinserimento dei valori nel foglio “Dati”.

32. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 80

Con riferimento alle previsioni del Capitolato d'oneri relative alla polizza assicurativa di cui al par 23.3, si chiede di confermare, nel caso in cui l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro sia un RTI, che il RTI, in alternativa ad una polizza unica intestata a tutti i componenti dello stesso, possa presentare le polizze intestate a ciascun componente di cui sia provvisto, conformi ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato 14 al Capitolato d'Oneri.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 23.

33. Domanda

Riferimento: Bando di Gara, Capitolato d'Oneri e relativi Allegati

Si chiede di confermare se le condizioni specificate nel Bando di Gara, nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati possano essere interpretate nel senso di consentire l'inserimento, nell'eventuale Schema di Accordo Quadro e nel Facsimile di Atto di Nomina del Responsabile Trattamento Dati Personali, di alcune clausole tipiche delle policy dei singoli membri del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (appartenenti a gruppi multinazionali).

RISPOSTA:

Non si conferma. Posto che non è dato sapere quali siano le policy cui si fa riferimento (né su quali temi vertano), per quanto concerne l'aspetto relativo alla protezione dei dati personali si evidenzia che nell'Allegato allo Schema di Accordo Quadro – Facsimile di nomina del Responsabile del trattamento dati personali – non potranno essere inserite ulteriori clausole, se non quelle eventualmente individuate dall'Amministrazione-Titolare del trattamento, che potrà avvalersi (o meno) del modello proposto da Consip S.p.A. e/o modificare/integrare le disposizioni ivi contenute.

34. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 48-49

Con riferimento al Capitolato d'Oneri, paragrafo 17.1 – Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica, e in particolare al criterio di valutazione C03 "Coinvolgimento di PMI/Startup innovative", nel quale viene fatto riferimento a "PMI e/o imprese di nuova costituzione (costituite cioè da non più di 5 anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando) e/o di start up innovative (ex art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.)", si chiede conferma che rientrino nel perimetro del criterio anche le PMI che non risultano classificate come "PMI innovative" ai sensi della normativa vigente.

RISPOSTA:

Si conferma. Si veda altresì la risposta al precedente quesito n. 4.

35. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 11-13

Nel capitolato d'oneri, nella tabella 2 del paragrafo 3, sono riportate le voci di offerta economica e il relativo prezzo unitario a base d'asta. Come precisato nella nota di pag.13 le tariffe Mix GG/PP relative ai servizi professionali a consumo, di cui alle righe 50-59 della tabella saranno calcolate dal Sistema sulla base delle tariffe unitarie offerte per i singoli profili professionali, di cui alle righe nn. 1-31, e dei mix così come indicati nel Capitolato Tecnico Speciale.

Per la voce di offerta 52 - Tariffa Mix GG.PP a consumo (8 ore al giorno) - Supporto Tecnico il prezzo unitario a base d'asta riportato in tabella e calcolato dal sistema nell'offerta economica è pari a 495,30 euro, mentre applicando le percentuali della Tabella 3.9 Composizione Team medio Supporto Tecnico-Specialistico ICT - CT AQ di pag. 34 del Capitolato tecnico speciale alle tariffe dei singoli profili professionali (voci da 1 a 31) il prezzo unitario calcolato è pari a 499,80 euro.

Per la voce di offerta 52 - Tariffa Mix GG.PP a consumo (8 ore al giorno) - Supporto Tecnico si chiede di rivedere il prezzo unitario a base d'asta di Tabella 2 del capitolato d'oneri o la Composizione Team medio Supporto Tecnico-Specialistico ICT - CT AQ di tabella 3.9 del capitolato tecnico.

RISPOSTA:

Si veda l'errata corregge.

36. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 11-13

Nel capitolato d'oneri, nella tabella 2 del paragrafo 3 per la voce di offerta 33 - Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software il prezzo unitario a base d'asta riportato in tabella è pari a 320,00 euro.

Nel capitolato tecnico speciale nel paragrafo 3.1 Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software nella *Tabella 3.1 Composizione Team Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software* di pag. 8 sono riportate le figure professionali previste per il servizio e le relative percentuali di impiego minime e massime.

Considerando che i prezzi unitari a base d'asta per le figure professionali previste per il servizio sono tutti superiori a 320 euro a meno del Digital Media Specialist / Mobile Media Specialist (320 euro con range di utilizzo tra 0%-6%) e Developer/Cloud/Front End Developer (280 euro con range di utilizzo

tra 15%-40%), per la voce di offerta 33 - Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software si chiede di rivedere il prezzo unitario a base d'asta di Tabella 2 del capitolato d'oneri o la Composizione Team medio Supporto Tecnico-Specialistico ICT - CT AQ di tabella 3.1 del capitolato tecnico.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 30.

37. Domanda

Riferimento: Allegato 5B - Foglio elettronico per criteri C17A e C17B

Si segnala un malfunzionamento nel file "ID 2860 - AQ SAC PAC - Allegato 5B - Foglio elettronico per criteri C17A e C17B.xlsx", riscontrato nelle seguenti condizioni operative:

- nel foglio "Dati" vengono compilate le informazioni per n aziende (ad esempio: Azienda 1 ... Azienda 6);
- nel foglio "Imprese" vengono indicati i nominativi delle stesse aziende, valorizzando la colonna "Conteggiata SI/NO" con valore SI;
- nel foglio "Risultati" viene effettuato il calcolo dei valori sulla base delle impostazioni precedenti.

Successivamente, qualora nel foglio "Imprese" venga modificato il valore "Conteggiata SI/NO" da SI a NO per una delle aziende intermedie dell'elenco (ad esempio Azienda 3), si osserva che:

- nel foglio "Risultati" le celle relative all'Azienda 3 vengono correttamente valorizzate a 0;
- tuttavia, in modo non corretto, i valori originariamente associati all'Azienda 3 vengono attribuiti all'Azienda 4, ovvero all'azienda immediatamente successiva in elenco.

Tale comportamento determina un disallineamento dei risultati rispetto alle aziende effettivamente conteggiate.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 31.

38. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 56-57

Capitolato d'oneri, Criterio di Valutazione C20 "MIGLIORAMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI", si chiede di confermare che le seguenti certificazioni possono essere considerate equivalenti alla certificazione SDG USER (UNI Pdr 109.2:2021):

- Auditor/Lead Auditor UNI/PdR 125:2022 & Expert ISO 30415, rilasciato da AICQ SICEV

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 21.

39. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 56-57

Capitolato d'oneri, Criterio di Valutazione C20 "MIGLIORAMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI", si chiede di confermare che le seguenti certificazioni possono essere considerate equivalenti alla certificazione CEPAS "Specialista di Misurazione di Servizi e Prodotti ICT" (SCH174):

- IFPUG Certified Function Point Specialist (IFPUG CFPS);

- COSMIC livello foundation

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 22.

40. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale / pag. 8

Con riferimento al Capitolato tecnico speciale, tabella 3.1 pagina 8, alla voce “Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) – Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software”, si rileva la seguente incongruenza.

Il valore posto a base d’asta è pari a € 320,00. Tuttavia, utilizzando le figure professionali indicate nella Tabella 3.1 del Capitolato Tecnico Speciale:

- applicando i valori di impiego minimo, si ottiene un impegno complessivo pari al 54% di FTE, con una tariffa risultante pari a € 205,10;
- applicando i valori di impiego massimo, si ottiene un impegno complessivo pari al 203% di FTE, con una tariffa risultante pari a € 868,60.

Si fa notare che non risulta matematicamente individuabile una combinazione di impiego delle figure professionali previste che consenta di ottenere un impegno pari al 100% di FTE corrispondente alla tariffa di € 320,00 indicata a base d’asta.

Si chiede pertanto di chiarire:

- se la tariffa di € 320,00 debba essere intesa come valore puramente convenzionale e non direttamente derivabile dalla composizione delle figure professionali di cui alla Tabella 3.1;
- oppure se debba essere adottata una diversa modalità di calcolo/composizione del team ottimale rispetto a quanto desumibile dal Capitolato;
- ovvero se si tratti di un refuso e, in tal caso, quale sia il valore corretto da considerare ai fini della formulazione dell’offerta.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 30.

41. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale / pag. 34, Capitolato d'Oneri / pag. 13

Con riferimento al Capitolato tecnico speciale, tabella 3.9 pagina 34, e al Capitolato d'Oneri, tabella 2 pagina 13, alla voce “Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) – Supporto Tecnico-Specialistico ICT”, si segnala la seguente incongruenza.

Il valore indicato a base d’asta è pari a € 495,30. Tuttavia, applicando le percentuali di impiego delle figure professionali previste nella Tabella 3.9 del Capitolato Tecnico, la tariffa complessiva risultante è pari a € 499,80.

Si rileva pertanto uno scostamento tra il valore derivante dall’applicazione delle percentuali di impiego indicate nel Capitolato e la tariffa posta a base d’asta.

Si chiede cortesemente di chiarire:

- se la tariffa di € 495,30 debba essere considerata come valore convenzionale, indipendente dal calcolo analitico basato sulle percentuali di impiego della Tabella 3.9;
- oppure se le percentuali di impiego debbano essere interpretate o applicate con criteri diversi da quelli desumibili dal Capitolato;

- ovvero se si tratti di un refuso e, in tal caso, quale sia il valore corretto da considerare ai fini della formulazione dell'offerta.

RISPOSTA:

Si veda l'errata corrige.

42. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 52-53, Capitolato Tecnico Generale / pag. 14

Con riferimento al Paragrafo 17.1 Capitolato d'Oneri e Paragrafo 3 Capitolato Tecnico Generale, si chiede cortesemente di confermare che, con riferimento al criterio C12 individuato al paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri e in ragione della lettura congiunta della definizione di PAC dello stesso paragrafo e di quella riportata al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico Generale, la società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. possa considerarsi ricompresa all'interno delle amministrazioni beneficiarie della presente iniziativa, in particolare all'interno della categoria PAC, e che pertanto un'eventuale esperienza svolta presso la citata amministrazione possa essere considerata idonea al raggiungimento del punteggio massimo attribuibile per il criterio C12.

RISPOSTA:

Si veda preliminarmente la risposta al precedente quesito n. 9.

Alla luce di quanto previsto al Capitolo 3 del Capitolato Tecnico Generale, tra le PAC, ai fini della presente iniziativa, rientrano tra l'altro *"le Società partecipate - anche indirettamente, in via maggioritaria (in senso assoluto) dai soggetti di cui ai punti precedenti - qualificabili come stazioni appaltanti"*. Pertanto, si conferma solamente qualora RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. risultasse a sua volta partecipata - anche indirettamente, in via maggioritaria (in senso assoluto) dai soggetti indicati nell'elenco di cui al Capitolo 3 del Capitolato Tecnico Generale.

43. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 52-53, Capitolato Tecnico Generale / pag. 14

Con riferimento al Paragrafo 17.1 Capitolato d'Oneri e Paragrafo 3 Capitolato Tecnico Generale, si chiede cortesemente di confermare che, con riferimento al criterio C12 individuato al paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri e in ragione della lettura congiunta della definizione di PAC dello stesso paragrafo e di quella riportata al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico Generale, la società Poste Italiane S.p.A. possa considerarsi ricompresa all'interno delle amministrazioni beneficiarie della presente iniziativa, in particolare all'interno della categoria PAC, e che pertanto un'eventuale esperienza svolta presso la citata amministrazione possa essere considerata idonea al raggiungimento del punteggio massimo attribuibile per il criterio C12.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 42.

44. Domanda

Riferimento: Capitolato D'Oneri / pag. 51-53

Con riferimento al Capitolato D'Oneri, Tabella 8, Criteri C10 e C12, chiediamo di chiarire se la definizione di "Pubblica Amministrazione" (diversa da PAC) sia limitata al D.Lgs. 165/2001 o includa anche Società a Partecipazione Pubblica/Imprese Pubbliche che operano come enti aggiudicatori ai

sensi del Codice Appalti. Chiediamo conferma che le esperienze verso tali soggetti siano valutabili con i punteggi tabellari PA e non come privati (0 punti).

RISPOSTA:

In coerenza con quanto previsto al Capitolo 3 del Capitolato Tecnico Generale per le PAC, rilevano tra le PA anche Organismi di diritto pubblico, Società partecipate qualificabili come *stazioni appaltanti*, ogni altra stazione appaltante e gli altri soggetti, che ai sensi della normativa vigente, siano legittimati ad aderire al presente Accordo Quadro.

45. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 50-51

In riferimento al criterio C08 di valutazione dell'offerta tecnica (rif. par. 17.1 del Capitolato d'Oneri) si chiede di confermare che la descrizione della proposta progettuale in termini di soluzioni organizzative e operative debba essere riferita a tutti i servizi accessori descritti nel par. 3.8 del Capitolato Tecnico Speciale e non solamente ai due servizi "Gestione Operativa" e "Contact Center e Help Desk"

RISPOSTA:

Si veda l'errata corrige.

46. Domanda

Riferimento: Allegato 5 - Relazione tecnica

In riferimento al documento di gara *ID 2860 - AQ SAC PAC - Allegato 5 - Relazione tecnica*, si chiede conferma che in base al limite indicato di 1 (una) pagina per ogni esperienza pregressa, sia corretto interpretare che per ognuno dei due criteri C09 e C11 la lunghezza massima debba essere di 2 (due) pagine, essendo richieste due esperienze pregresse per ogni criterio.

RISPOSTA:

Si conferma.

47. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 80

il Fornitore segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative di seguito descritte:

- una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore in ogni caso in cui derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile. Massimale assicurato: USD 5M per sinistro e per anno assicurativo;
- una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale) a copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che

assicura i rischi derivanti dall'attività professionale svolta dallo stesso Fornitore. Massimale assicurato: USD 5M per sinistro e per anno assicurativo;

Si chiede conferma che:

- a) tali polizze assicurative, così come sopra descritte, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di gara;
- b) ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l'intera polizza;
- c) non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto;
- d) ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l'obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori;
- e) in caso di RTI non è necessario che le Polizze sopra citate coprano responsabilità connesse ad attività rese da partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria, ove gli eventuali partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria dispongano di loro proprie coperture assicurative.

RISPOSTA:

Con riferimento al sub-quesito:

- a) si precisa che le valutazioni inerenti alla conformità della documentazione prodotta ai fini della riduzione delle polizze potranno essere opportunamente svolte unicamente nell'ambito delle attività di verifica di cui al par. 23.1 del Capitolato d'Oneri;
- b) si veda la risposta al precedente quesito n. 23;
- c) ai sensi del par. 23.3 del Capitolato d'Oneri l'aggiudicatario dovrà produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato 14 al Capitolato d'Oneri;
- d) si rinvia al paragrafo 23.3 del Capitolato d'Oneri il quale all'ultimo capoverso stabilisce che: *“Si rammenta, inoltre, che la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche gli eventuali subfornitori ed i subappaltatori.”*
- e) si veda la risposta al precedente quesito n. 23.

48. Domanda

Riferimento: Schema di Accordo Quadro - Art. 24

Si chiede di confermare che le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dall'appaltatore saranno individuate dalle Parti congiuntamente nella fase successiva all'aggiudicazione della gara.

RISPOSTA:

Si conferma che le misure tecniche e organizzative saranno condivise dall'Amministrazione nella fase di affidamento del singolo Contratto Esecutivo, così come previsto al punto 7 dell'Allegato allo Schema di Accordo Quadro - Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali – della documentazione di gara. Si evidenzia altresì che il fornitore dovrà mettere in atto le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR.

49. Domanda

Riferimento: Allegato allo Schema di Accordo Quadro – Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali

Si chiede di confermare che qualora le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dal Fornitore comportassero oneri aggiuntivi, gli stessi saranno riconosciuti all'Impresa Aggiudicataria.

RISPOSTA:

Non si conferma. Come indicato al punto 7 dell'Allegato allo Schema di Accordo Quadro – Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali: *“Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione della stessa, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.”*. Ogni eventuale onere aggiuntivo potrà essere valutato e negoziato tra le Parti.

50. Domanda

Riferimento: Allegato allo Schema di Accordo Quadro – Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali

Si chiede di confermare che sarà il Titolare del Trattamento ad evadere le richieste degli interessati esercitate ai sensi degli art. 15-23 del GDPR e che all'appaltatore verrà richiesto solo un supporto e un'assistenza nella raccolta delle informazioni necessarie all'evasione di tali richieste.

RISPOSTA:

Non si conferma e si rimanda al punto 11 dell'Allegato allo Schema di Accordo Quadro – Facsimile nomina responsabile trattamento. E si specifica che la modalità con cui il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento (Amministrazione) al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati sarà quella richiesta dall'Amministrazione che potrà avvalersi (o meno) del modello proposto da Consip S.p.A. e/o modificare/integrare le disposizioni ivi contenute.

51. Domanda

Riferimento: Allegato allo Schema di Accordo Quadro – Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali

Si chiede di confermare che qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, questi sarà tenuto a invitare l'interessato a rivolgersi direttamente al Titolare.

RISPOSTA:

Si veda la risposta di cui al precedente quesito n. 52.

52. Domanda

Riferimento: Allegato allo Schema di Accordo Quadro – Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali

Si chiede di confermare che il fornitore risponderà di eventuali violazioni delle obbligazioni assunte in qualità di Responsabile del Trattamento per comportamenti commissivi/omissivi posti in essere da parte del Fornitore stesso e/o dai suoi subappaltatori e/o subfornitori, esclusivamente in relazione alle obbligazioni in ambito GDPR a lui direttamente attribuite in quanto Responsabile (ove nominato) e/o a quelle concordate con il Titolare, così come previsto dall'art. 82 comma 2 del Regolamento UE 2016/679 a di dati che saranno oggetto di trattamento

RISPOSTA:

Si conferma e si precisa che il fornitore risponderà così come previsto all'art. 15, comma 4 dello Schema di Accordo Quadro e incorrerà, inoltre, ricorrendone i presupposti, nell'applicazione delle relative penali di cui all'art. 13, commi 11 e 12, del medesimo Schema di Accordo Quadro.

53. Domanda

Riferimento: Allegato allo Schema di Accordo Quadro – Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali

Si chiede di confermare che verranno sottoscritti atti di nomina distinti per ciascuna delle società partecipanti all'RTI che effettueranno il trattamento di dati personali nell'esecuzione del servizio.

RISPOSTA:

Si conferma che, così come previsto nell'intestazione dell'Allegato allo Schema di Accordo Quadro – Facsimile nomina responsabile trattamento, qualora non tutte le società del RTI effettuino il trattamento di dati personali, l'Amministrazione dovrà procedere con separati atti di nomina nei confronti delle sole società che effettuano il trattamento di dati personali.

54. Domanda

Riferimento: Allegato allo Schema di Accordo Quadro – Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali

Si chiede di confermare che, qualora ci siano soluzioni tecnologiche necessarie ad adeguare l'infrastruttura dell'amministrazione alle policy GDPR (es. Crittografia dei dati, introduzione di alta affidabilità sui server, infrastrutture di backup, pseudonimizzazione dei dati, etc.) queste saranno a carico dell'Amministrazione che potrà coinvolgere il fornitore quale esecutore dei servizi in compliance con le regole imposte dall'Amministrazione e dal GDPR.

RISPOSTA:

Si conferma con esclusivo riferimento all'infrastruttura dell'Amministrazione, fermo restando che per i dati che transiteranno sulle infrastrutture del fornitore, le soluzioni tecnologiche per garantire il rispetto del GDPR saranno a carico del fornitore medesimo.

55. Domanda

Riferimento: Allegato allo Schema di Accordo Quadro – Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali

Si chiede di confermare che l'amministrazione si è dotata di uno strumento per la raccolta dei log di Sistema in accordo con i provvedimenti del Garante della Privacy per la registrazione degli accessi (Logon/Logout) degli Amministratori di Sistema.

RISPOSTA:

Non si conferma. Tale informazione sarà eventualmente fornita da ciascuna delle singole Amministrazioni Contraenti in sede di Piano dei fabbisogni.

56. Domanda

Riferimento: Schema Accordo Quadro / pag.16

Con riferimento alla cadenza della fatturazione per tutti i servizi richiesti si chiede conferma che saranno indicate in sede di singolo Contratto Esecutivo

RISPOSTA:

Si conferma che la cadenza della fatturazione sarà indicata in sede di singolo Contratto Esecutivo, come espressamente previsto all'art. 11, comma 7, dello Schema di Accordo Quadro) e in coerenza con le previsioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico Generale.

57. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri, Allegato 5B - Foglio elettronico per criteri C17A e C17B

Si chiede di confermare che ai fini del calcolo del requisito 17A, in conformità con quanto espresso nel KPI 5.6.1 della UNI/PDR 125, che qui si riporta: *“Percentuale di differenza retributiva per medesimo livello inquadramentale per genere e a parità di competenze. NOTA. Sono da escludere dal computo le corresponsioni legate a maggiori o diverse prestazioni (es. straordinario, indennità e rimborsi vari).”* per il valore delle retribuzioni siano da considerare i soli elementi fissi ovvero il totale delle competenze e non le componenti accessorie del salario, quali ad esempio straordinari, bonus, indennità, come indicato nel foglio dati dell'Allegato 5B - Foglio elettronico per criteri C17A e C17B.

RISPOSTA:

Non si conferma. Come espressamente previsto nel foglio “Dati” dell'Allegato 5B: *“[...] le retribuzioni devono essere espresse in termini di importi lordi e comprensivi di tutte le componenti accessorie del salario (a titolo esemplificativo: indennità, bonus, premi di produzione, indennità per straordinario, indennità di mensa etc.); [...]”*

58. Domanda

Riferimento:

Ove risultasse necessario stipulare i contratti di subappalto in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con PMI, si chiede di confermare che tale quota minima del 20% da riservare debba essere calcolata solo sulla quota effettivamente affidata in subappalto e non sulla quota massima che l'operatore economico ha indicato in gara.

RISPOSTA:

Con riferimento al primo quesito, si premette che, come previsto al capitolo 8 del Capitolato d'Oneri *“Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato”*. In proposito, si precisa altresì che, con particolare riferimento alla quota delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare, anche qualora non valorizzata in sede di partecipazione alla gara, tale quota percentuale verrà comunque richiesta dalla Stazione Appaltante prima della stipula, ai fini della valorizzazione del contratto. La quota del 20% riservata alle PMI, come si evince anche dal tenore di cui all'art. 27, comma 2, dello Schema di Accordo Quadro, va calcolata sul valore delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare come sopra determinato. Resta inteso che l'obbligo di riservare alle PMI una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili si considera assolto se il totale delle attività consuntivate affidate in subappalto a favore delle PMI sia pari almeno al 20% del totale dei subappalti autorizzati.

59. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag.25-27

Si chiede di confermare che gli obblighi di cui al paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri debbano trovare applicazione esclusivamente nell'ipotesi in cui, per l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario proceda a nuove assunzioni di personale, non trovando invece applicazione nel caso in cui l'esecuzione avvenga mediante personale già in forza all'operatore economico, senza incremento dell'organico.

RISPOSTA:

Si conferma e si veda la risposta al precedente quesito n. 2.

60. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag.25-27

Si chiede di confermare che gli obblighi di cui al paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri non trovino applicazione nei confronti del personale già dipendente delle imprese componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, qualora tale personale venga impiegato nell'esecuzione del contratto senza effettuazione di nuove assunzioni

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 59.

61. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag.25-27

Si chiede di confermare che gli obblighi di cui all'art. 9 del Capitolato d'Oneri non si applichino al personale impiegato da eventuali subappaltatori utilizzati dall'aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, restando tali obblighi limitati alle sole assunzioni effettuate direttamente dall'aggiudicatario.

RISPOSTA:

Si veda preliminarmente la risposta al precedente quesito n. 59, in relazione al fatto che l'obbligo riguarda solo le nuove assunzioni. Inoltre, si evidenzia che le Linee Guida sulle Pari Opportunità di cui al DPCM del 7 dicembre 2021 estendono l'obbligo anche ai casi di subappalto e avvalimento.

62. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag.25-27

Si chiede di chiarire se le percentuali di cui al paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri siano da riferirsi ai singoli contratti esecutivi o al totale degli stessi.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 2. Le percentuali indicate nella clausola in questione si riferiscono al totale dei contratti esecutivi.

63. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag.25-27

Si chiede di confermare che l'impegno di cui al paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri sia riferito anche alle prestazioni che l'aggiudicatario della presente gara (contraente principale) esegue tramite subappalto e

che quindi in questo caso le quote di cui al paragrafo 9, saranno calcolate sul totale delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto, restando irrilevante la concreta ripartizione delle stesse assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

RISPOSTA:

Si veda preliminarmente la risposta al precedente quesito n. 61. Inoltre, come previsto nelle Linee Guida sulle Pari Opportunità di cui al DPCM del 7 dicembre 2021, è irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

64. Domanda

Riferimento: Capitolato D'Oneri / pag. 51-52

Con riferimento al Capitolato D'Oneri, Tabella 8, Criterio C10, Chiediamo conferma che, per il massimo punteggio su piattaforme (pagoPA, IO, SEND), sia sufficiente un'esperienza verso una qualsiasi PA (intesa in senso ampio come da quesito precedente) e non necessariamente verso una PAC.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 7.

65. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / par. 6.4, pag. 22 e par. 14.3, Parte IV – Criteri di selezione, pag. 40 e par. 23 pag. 43; DGUE, Descrizione del fabbisogno economico o finanziario

“Requisiti di capacità economico finanziaria

b) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al par. 6.2, lett. b) deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso.”

[...]

“- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente Capitolato d'Oneri. Tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 23, si precisa che, in caso di RTI, il fatturato globale dichiarato da ciascuna impresa dovrà essere quello riferito al RTI nel suo complesso;”

[...]

“(es. un concorrente che abbia dichiarato nel DGUE di possedere un fatturato globale pari a 210 milioni di euro,

superiore rispetto a quello richiesto per l'assegnazione della quota massima pari al 26%, sarà escluso solo qualora non dimostri un fatturato almeno pari a 208 milioni di euro)”

[...]

Fatturato globale come richiesto al paragrafo 6.2 del Capitolato d'Oneri (in caso di RTI, il fatturato globale dichiarato da ciascuna impresa dovrà essere quello riferito al RTI nel suo complesso)

Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fatturato globale posseduto dal RTI nel suo complesso sia superiore a quello necessario per la massima quota aggiudicabile, ciascuna impresa del RTI potrà dichiarare nella specifica sezione del DGUE “208.000.000,00 €” potendo successivamente comprovare il requisito anche con il fatturato globale di una sola impresa appartenente al RTI.

RISPOSTA:

Si conferma e si veda comunque la risposta al precedente quesito n. 14.

66. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / par. 6.4, pag. 22 e par. 14.3, Parte IV – Criteri di selezione, pag. 40

“Requisiti di capacità tecnico-professionale

c) Il requisito dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3, lett. b) richiesto deve essere posseduto dal RTI nel complesso.”

[...]

“- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al paragrafo 6.3 del presente Capitolato d'Oneri.”

Si chiede di confermare che, nel caso l'esecuzione dei servizi analoghi sia posseduto dal RTI nel suo complesso, ciascuna impresa del RTI potrà dichiarare nella specifica sezione del DGUE relativa alla descrizione della referenza la dicitura “servizi analoghi” e nel valore complessivo un importo pari a “10.000.000,00 €” potendo poi comprovare il requisito con le modalità previste dal Capitolato d'Oneri al par. 6.3 dal RTI nel suo complesso.

RISPOSTA:

Si conferma.

67. Domanda

Riferimento: Allegato 1 - Domanda di Partecipazione, punto 12

DICHIARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE, e non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo

Oppure

DICHIARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), che di seguito si elencano_____.

In continuità con quanto già confermato dalla medesima Stazione Appaltante in occasione di precedenti gare di appalto, si chiede di confermare che, nel caso in cui il concorrente non preveda per le proprie attività e, per quanto a propria conoscenza per attività di terzi, il trasferimento verso un paese o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello SEE di dati personali, possa dichiarare la prima delle due scelte proposte nella domanda di partecipazione ma che sia comunque possibile successivamente, a fronte di necessità organizzative o a causa di circostanze delle quali venga a conoscenza solo in seguito che richiedano il trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE o dello SEE, di integrare la dichiarazione acquisendo il consenso dalla singola Pubblica Amministrazione contraente.

RISPOSTA:

Si conferma e si evidenzia che, in ogni caso, il Fornitore in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, potrà avvalersi di soggetti terzi stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) previa autorizzazione da parte della PA e sempre a condizione che siano rispettate le garanzie previste dal Regolamento UE/2016/679.

68. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / par. 23.1 pag. 77 e par. 23.3 pag. 80

“la garanzia definitiva e la copertura assicurativa dovranno essere presentate:

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso;
- [...]

“In particolare, l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, i

fornitore dovrà:

- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle “condizioni generali” e alle “garanzie assicurative – limiti di indennizzo” previste nell'Allegato 14 al presente Capitolato d'Oneri;
- ovvero (in via alternativa)
- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato 14 al presente Capitolato d'Oneri”

Si chiede di confermare che, per garantire a tutte le forme di partecipazione pari condizioni, anche il concorrente che decida di partecipare in forma associata possa produrre una o più polizze di cui siano provviste le singole imprese del RTI costituito/constituendo tenuto conto che, alternativamente, dovrebbe invece sopportare un costo specifico per una nuova polizza rispetto al concorrente che partecipa in forma singola.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 23.

69. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / par. 8 Subappalto, pag. 24

In continuità con quanto già confermato dalla medesima Stazione Appaltante in occasione di precedenti gare di appalto e con l'obiettivo di garantire la massima partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede di confermare che per l'esecuzione dell'appalto possano essere inserite, senza necessità di avvalimento o subappalto, figure professionali apicali o operative, anche in via alternativa, aventi un rapporto di dipendenza con altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario del concorrente in virtù di accordi infragruppo.

RISPOSTA:

L'impiego da parte dell'esecutore, nell'erogazione delle prestazioni contrattualizzate, di figure professionali provenienti da distinte società del medesimo Gruppo appare possibile nella misura in cui avvenga nel rispetto delle previsioni giuslavoristiche applicabili.

70. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / par. 8, pag. 24

“Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.”

Si chiede di confermare, in linea con quanto chiarito dalla medesima Stazione Appaltante in altre procedure di gara, che la prescrizione si riferisce al contratto di Accordo Quadro e non al singolo Contratto Esecutivo.

RISPOSTA:

Premesso che la percentuale di subappalto dichiarata dal Fornitore sarà calcolata sul valore dell'Accordo Quadro, non sarà possibile il subappalto integrale delle prestazioni di un contratto esecutivo. Pertanto, l'appaltatore dovrà eseguire almeno una minima parte delle prestazioni oggetto del contratto esecutivo. Infatti, come previsto dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 *"È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni"*.

71. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Generale / pag. 9

Con riferimento al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico Generale *"Previsioni relative alla cybersicurezza"*, dove viene indicato che *"servizi oggetto dell'AQ (cfr. par. 2 del Capitolato Tecnico Speciale), in base alle finalità e alla configurazione richiesta dall'Amministrazione, possono essere ricondotti alle categorie 18 o 20 dell'Allegato 2 del DPCM 30 aprile 2025"*, si richiede di confermare che sia da escludere la categoria 19 afferente ai servizi Cloud."

RISPOSTA:

Si conferma. Infatti, il fornitore potrà usare eventuali strumenti cloud a mero supporto dell'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

72. Domanda

Riferimento: Appendice 1 al CTS - Profili Professionali

Con riferimento all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale *"Profili Professionali"*, per il profilo *"DevSecOps Expert"* si richiede di confermare che la *"AWS Certified DevOps Engineer - Professional"* si possa ritenere equivalente alle certificazioni in ambito DevOps (es. EXIN DevOps, DevOps Institute)"

RISPOSTA:

Non si conferma. Nell'appendice al Capitolato Tecnico Speciale *"Profili Professionali"* è precisato che *"ove non sia diversamente prescritto, per certificazione equivalente di intende una certificazione avente i medesimi obiettivi e contenuti in termini di livello e ambito delle conoscenze/competenze/esperienze e afferenti allo specifico prodotto/tecnologia/linguaggio, ove previsto, della certificazione sostituita"*. Nel caso di specie, la certificazione oggetto del quesito risulta riferita a uno specifico vendor e pertanto non ha i medesimi obiettivi e contenuti in termini di ambito rispetto alla certificazione sostituita.

73. Domanda

Riferimento: Appendice 1 al CTS - Profili Professionali

Con riferimento all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale *"Profili Professionali"*, per il profilo *"Cloud Application Specialist"* si richiede di confermare che la *"Google Professional Cloud Architect"* possa ritenersi equivalente al primo gruppo di certificazioni: ISC2 Certified Cloud Security Professional (CCSP)/Arcitura Cloud Certified Professional (CCP), CompTIA Cloud Essential+, Cloud Credential Council (CTA-Cloud Technology Associate/PCSM-Professional Cloud Service Manager/ PCSA Professional Cloud Solution Architect)."

RISPOSTA:

Non si conferma. Nell'appendice al Capitolato Tecnico Speciale "Profili Professionali" è precisato che *"ove non sia diversamente prescritto, per certificazione equivalente di intende una certificazione avente i medesimi obiettivi e contenuti in termini di livello e ambito delle conoscenze/competenze/esperienze e afferenti allo specifico prodotto/tecnologia/linguaggio, ove previsto, della certificazione sostituita"*. Nel caso di specie, la certificazione oggetto del quesito risulta riferita a uno specifico vendor e pertanto non ha i medesimi obiettivi e contenuti in termini di ambito rispetto alla certificazione sostituita.

74. Domanda

Riferimento: Allegato 5A – Schede Business Case

Con riferimento all'Allegato 5A – Schema di Business Case, Classificazione Consip: Ambito Pubblico, Business Case 1.

Nell'ambito del Business Case 1 si chiede di chiarire se la responsabilità della firma crittografica delle attestazioni elettroniche da rendere disponibili nell'IT-Wallet debba essere assunta dal sistema emittitore di credenziali oggetto della soluzione proposta, oppure se tale responsabilità debba rimanere in capo ai sistemi della Pubblica Amministrazione Centrale che costituiscono la fonte autentica dei dati.

RISPOSTA:

Al punto b) della sezione Obiettivo del Business Case in oggetto è richiesto che la soluzione *"utilizzi standard europei per la rappresentazione e la firma delle attestazioni"*. Non è quindi richiesta l'erogazione di funzioni di firma, le quali rimangono in capo ai sistemi della PA.

75. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 55 – pag 62

In riferimento ai criteri C17A e C17B (pag. 55 del Capitolato d'Oneri) ed al relativo calcolo dei coefficienti per l'assegnazione del punteggio (come esposto a pag. 62 del Capitolato d'Oneri), si chiede di chiarire se, nel caso di partecipazione di un RTI con un consorzio (ex art. 65, c. 2, lett. d, del D.Lgs. 36/2023) in qualità di mandante, debbano essere inserite nel file excel i dati del consorzio, oltre a quelli delle consorziate esecutrici

RISPOSTA:

Al paragrafo 17.2 del Capitolato d'Oneri, è espressamente previsto che *"in caso di RTI/ConSORZI ordinari/ConSORZI di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio), saranno inizialmente calcolati i coefficienti, secondo le modalità sopra descritte, per ciascuna singola impresa/consorzata esecutrice. Successivamente, si calcolerà il coefficiente attribuito all'intero RTI come media ponderata dei coefficienti delle singole imprese (ivi comprese le consorziate esecutrici di eventuali consorzi - che non concorrano in proprio - che siano a loro volta mandatarie/mandanti di un RTI), come successivamente descritto"*.

Pertanto, nell'Allegato 5B devono essere inseriti:

- se il consorzio NON concorre in proprio, i dati delle sole consorziate esecutrici e non quelli del consorzio;
- se il consorzio concorre in proprio, i dati del solo consorzio.

76. Domanda

Riferimento: Documentazione di gara

Si segnala che nella documentazione di gara firmata digitalmente, scaricabile dal sito Consip al link "Documentazione di gara 14.71 MB" non è presente lo schema di Contratto esecutivo, mentre risulta presente lo schema di Contratto Quadro. Si chiede di confermare che trattasi di refuso e in tal caso se è possibile integrare la documentazione di gara.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 5.

77. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale / Paragrafo §3.6 Pag. 34

Oggetto: Tariffa del servizio di supporto specialistico.

Considerando le tariffe per figura professionale a base d'asta riportate nel Capitolato d'oneri, l'impiego del team mix indicato nel CTS per il servizio di Supporto Specialistico a consumo porterebbe ad una tariffa a base d'asta di 499.80 €/g anziché 495.3 €/g come indicato del Capitolato d'oneri pag.13. Quale è la tariffa da considerare?

RISPOSTA:

Si veda l'errata corregge.

78. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / Allegato 14 - Condizioni di Assicurazione Paragrafo: Art. 23.3 / Allegato 14, Pag. 80

Oggetto: Condizioni di Assicurazione

Con riferimento al paragrafo 23.3. del Capitolato d'Oneri, all'Allegato 14 "Condizioni di Assicurazione", nonché al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest'ultimo segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e i relativi massimali, di seguito descritti:

1. una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore. in ogni caso in cui derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile; Massimale assicurato: USD 15M per sinistro e per anno assicurativo;
2. una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale) a copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall' attività professionale svolta dallo stesso Fornitore; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro e per anno assicurativo.

Si chiede conferma che:

- a) Tali polizze assicurative e i relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di gara;
- b) Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l'intera polizza;
- c) Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto;
- d) Ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l'obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 47.

79. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / Allegato 14 - Condizioni di Assicurazione Paragrafo: Art. 23.3 / Allegato 14, Pag. 80

Oggetto: Condizioni di Assicurazione

Con riferimento al Capitolato d'onere paragrafo 23.3, che recita che l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle "condizioni generali" e alle "garanzie assicurative – limiti di indennizzo" previste nell'Allegato 14 al presente Capitolato d'Oneri; ovvero (in via alternativa) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato 14 del presente Capitolato d'Oneri.

Tenuto conto dei costi di una nuova polizza, si chiede di confermare che sia conforme ai requisiti di gara che, in caso di partecipazione tramite RTI, ciascuna società facente parte della RTI possa mantenere in vigore la propria polizza assicurativa (eventualmente integrata e/o modificata affinché sia allineata ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato 14) e che, per l'effetto, non sia necessario che la RTI stipuli una nuova polizza a nome di tutte le imprese raggruppate.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 23.

80. Domanda

Riferimento: Allegato 5 -Relazione tecnica NEW

In riferimento al documento "ID 2860 - AQ SAC PAC - Allegato 5 -Relazione tecnica NEW.pdf", nell'allegato 5 inerente lo schema di risposta la struttura dell'Offerta contiene i criteri da C01 a C15A, si chiede di confermare che è possibile inserire in coda a tali criteri anche i criteri C18, C19 e C20, poiché non risultano presenti altri documenti all'interno dei quali formalizzarli (come nel caso dei criteri C17).

RISPOSTA:

Non si conferma. Come previsto dal paragrafo 15 del Capitolato d'Oneri, i criteri C18, C19 e C20, al pari degli altri criteri tabellari, andranno valorizzati direttamente a Sistema dal Concorrente. I valori inseriti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf ("Offerta tecnica"), che il Concorrente dovrà, dopo averla sottoscritta, caricare a Sistema secondo quanto previsto nel medesimo paragrafo. Si vedano in ogni caso tutte le indicazioni riportate al citato paragrafo 15 per la presentazione dell'Offerta Tecnica.

81. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Generale / paragrafo 6.2.3, lett. f)

Con riferimento al Capitolato Tecnico Generale, paragrafo 6.2.3, lett. f), laddove è previsto che «in un'ottica di separazione tra i ruoli, qualora il Fornitore sia al contempo fornitore o subappaltatore di un contratto già perfezionato nell'ambito del lotto PMO della gara Digital Transformation», si chiede di chiarire quanto segue.

Si chiede, innanzitutto, di confermare che il vincolo di separazione sia applicabile esclusivamente al singolo operatore economico e non al RTI nel suo complesso.

Ai fine del presente documento, nel prosieguo, per "AQ" si intende l'Accordo Quadro.

Si ipotizzi inoltre il caso in cui:

- un operatore economico "X" sia mandante di un RTI ("RTI A") che risulta affidatario dell'AQ in oggetto ("SAC4");
- il medesimo operatore economico "X" sia mandante di un diverso RTI ("RTI B") che risulta affidatario dell'AQ del lotto PMO della gara Digital Transformation ("DT");
- il "RTI B" stipuli con l'Amministrazione "Z" un contratto esecutivo a valere sull'AQ DT, afferente all'ambito funzionale dei servizi "Y", dove l'operatore economico "X" ha una quota pari a "0" in quanto non partecipa all'esecuzione delle prestazioni.

Si chiede di confermare, ai fini del rispetto del principio di separazione dei ruoli richiamato dal predetto Capitolato Tecnico Generale, che sia ammissibile che il medesimo operatore economico X stipuli, in qualità di mandante del RTI A, un contratto esecutivo con l'Amministrazione Z a valere sull'AQ SAC4, afferente all'ambito funzionale dei servizi Y, con una quota di esecuzione > 0 .

Analogamente, si chiede di confermare che medesimi razionali potranno essere applicati nell'ipotesi in cui il RTI A abbia stipulato un contratto esecutivo a valere sull'AQ SAC4, dove l'operatore economico "X" ha una quota pari a "0". Ovvero se sia ammissibile che il medesimo operatore economico X stipuli in qualità di mandante del RTI B un Contratto esecutivo a valere sull'AQ DT con una quota di esecuzione > 0 .

RISPOSTA:

Si conferma che il vincolo riguarda anche solo la singola impresa del RTI Fornitore.

Tuttavia, anche in coerenza con l'esempio riportato al paragrafo del Capitolato Tecnico Generale sopra richiamato, il quale evidenzia la rilevanza, ai fini della sussistenza del vincolo, della mera appartenenza al RTI della singola impresa (es. *"RTI in cui è presente la società X"*; *"in proprio o in quanto parte di apposito RTI"*) senza quindi circoscrivere l'operatività del vincolo stesso ai soli casi di effettiva esecuzione, non si conferma la ricostruzione del quesito.

82. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri (paragrafo 3 - pagina 13) e Capitolato Tecnico Speciale (paragrafo 3.9 - pagina 34)

Si chiede di chiarire l'incongruenza riscontrata tra la tariffa a base d'asta indicata nel Capitolato d'Oneri al paragrafo 3 per il servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT e i valori indicati nella tabella 3.9 del Capitolato Tecnico Speciale dove è riportata la composizione Team medio Supporto Tecnico-Specialistico ICT. Infatti, applicando la suddetta composizione percentuale delle figure professionali e utilizzando le tariffe a base d'asta si ottiene per il suddetto servizio una tariffa diversa da quella indicata dal Capitolato d'Oneri.

RISPOSTA:

Si veda l'errata corrige.

83. Domanda

Riferimento: Schema contratto esecutivo

Nella documentazione di gara non ci risulta sia stato allegato lo schema di contratto esecutivo.

Si chiede cortesemente se è una dimenticanza e verrà pubblicato o se è stato volutamente omesso.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 5.

84. Domanda

Riferimento: Contratto esecutivo

Si chiede conferma che, in ogni contratto esecutivo, sarà possibile variare le quote percentuali di attività in carico ad ogni azienda componente il RTI rispetto alla percentuale generale definita negli accordi di RTI, fermo restando il ruolo della mandataria che dovrà sempre erogare una quota percentuale maggioritaria per ogni contratto esecutivo e garantendo inoltre, che al termine dell'Accordo quadro ogni componente del RTI abbia comunque erogato attività corrispondenti alla propria quota percentuale sul totale.

RISPOSTA:

Al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri è previsto che *“Le quote di partecipazione al RTI, dichiarate in sede di offerta, dovranno essere rispettate con riferimento all'importo dell'Accordo Quadro. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà essere rimodulata rispetto a quella dichiarata in offerta - anche escludendo una o più imprese facenti parte del RTI - purché la rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e ferma restando la responsabilità solidale tra i componenti il Raggruppamento.*

La rimodulazione delle quote all'interno del Contratto Esecutivo potrà interessare anche la mandataria. Resta fermo quanto previsto all'art. 7, comma 20, dell'Accordo Quadro”.

Al paragrafo 7, comma 20, dell'Accordo Quadro è prevista una parziale deroga alla regola di cui sopra, per il caso in cui il concorrente abbia formulato offerta migliorativa in relazione al criterio C03 (“COINVOLGIMENTO DI PMI/IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE/STARTUP INNOVATIVE”).

In tal caso, il concorrente *“sarà tenuto a garantire il rispetto delle quote di esecuzione destinate alle PMI/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative così come indicate in Offerta Tecnica”* e, segnatamente, *“i) con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, la ripartizione delle quote delle imprese*

raggruppate potrà essere rimodulata così come previsto al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri; ii) tuttavia, dopo la conclusione del primo anno dall'attivazione dell'Accordo Quadro, alla fine di ciascun anno successivo all'attivazione dell'Accordo Quadro (sino a quando sarà ancora in vigore l'ultimo dei Contratti Esecutivi stipulati), le quote destinate alle PMI/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative come sopra indicate dovranno essere rispettate (a livello di Quota complessiva dell'Accordo Quadro destinata al Fornitore in relazione al periodo di riferimento)".

85. Domanda

Riferimento: Capitolato d'oneri (Paragrafo 3 - pagina 12) e Capitolato Tecnico Speciale (Paragrafo 3.1 - pagina 5)

Con riferimento al Servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva di Software (SVI), descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico speciale a pag.5 e seguenti, viene indicato alla tabella 3.1 la composizione del team di lavoro che il fornitore potrà organizzare per erogare i servizi ma con il vincolo dell'utilizzo delle singole figure all'interno del range indicato.

Questo servizio ha un prezzo a base d'asta indicato nella Tab.2 del capitolato d'oneri alla voce 33 di 320,0€. Le figure professionali nella stessa tabella hanno un prezzo a base d'asta indicato alle voci economiche comprese tra il N°1 e N°31.

Tutto ciò premesso abbiamo ricalcolato il valore della base d'asta utilizzando il range indicato, minimizzando l'utilizzo delle figure professionali con prezzo superiore a 320 e massimizzando quelle con valore inferiore allo stesso prezzo.

Le tariffe per il suddetto servizio risulta sempre superiore a quella indicata dal Capitolato d'Oneri

Si chiedono delucidazioni in merito.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 30.

86. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri (Paragrafo 23.1 "DOCUMENTI PER LA STIPULA" - pag. 76)

Si chiede gentile conferma che i contratti continuativi di cooperazione ex art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 non debbano essere né dichiarati né allegati in sede di presentazione dell'offerta, e che la relativa produzione (ove esistenti) sia richiesta solo in fase post-aggiudicazione, da depositare entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione (art. 90, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023)

RISPOSTA:

Si conferma.

87. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale (Paragrafo 7.4.5 - pagina 64)

Si rileva lo scostamento delle stime in Cicli Agili/Iterativi. Il par. 7.4.5 del CTS prevede che, per cicli iterativi, lo scostamento tra stima e consuntivo si calcoli tra la "stima iniziale" e la "somma dei conteggi delle singole iterazioni". Tuttavia, in metodologia Agile, il perimetro (scope) varia fisiologicamente. Se la "stima iniziale" è vincolante con scostamenti minimi (10% o 5% come da tabella), si vanifica la flessibilità

del modello Agile, rischiando di non vedere riconosciute economicamente le evoluzioni dei requisiti emerse durante le iterazioni.

Relativamente ai progetti gestiti con metodologie Agili/Iterative si chiede di confermare che la 'stima iniziale' con cui confrontare i consuntivi ai fini dello scostamento sia da intendersi come stima del 'Backlog iniziale approvato' e che, in caso di variazione del perimetro funzionale concordata con il Product Owner dell'Amministrazione durante le iterazioni, tale stima iniziale venga formalmente ribasata (Change Request) prima del calcolo degli scostamenti ammissibili per la fatturazione.

RISPOSTA:

Non si conferma. Come espressamente previsto dal par. 7.5.1 del Capitolato Tecnico “*Il dimensionamento dell’obiettivo, a requisiti invariati, può subire variazioni al termine della fase di analisi o progettazione (o equivalente). Tali variazioni, opportunamente giustificate dal Fornitore e approvate dall’Amministrazione, ai fini della fatturazione, devono essere contenute nello scostamento massimo consentito di cui alla tabella precedente. In tal caso, il conteggio di revisione sostituirà la stima iniziale. In caso contrario, ai fini della fatturazione, si utilizzerà la stima iniziale*”. Pertanto, lo scostamento si calcola tra la stima iniziale e la somma delle iterazioni a “requisiti invariati”.

88. Domanda

Riferimento: Capitolato d’Oneri (Paragrafo 3 - Tabella 2 – pagina 11. 12), Capitolato Tecnico Speciale (Tabella 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 - pagina 49,50),

Nel Capitolato d’Oneri, Tabella n. 2 (Paragrafo 3), la colonna "PESO" relativa alle figure professionali appare vuota o tratteggiata ("-"). Tuttavia, il calcolo del punteggio economico prevede un "Ribasso medio ponderato" basato su pesi specifici. Il Capitolato Tecnico Speciale (CTS) riporta diverse tabelle di "Composizione Team medio" per i vari servizi (es. Tabella 3.12, 3.13, ecc.).

RISPOSTA:

Si faccia riferimento alla nota presente in coda alla Tabella 2, ove è precisato che: “(*) Si precisa che le tariffe Mix GG.PP relative ai servizi professionali a consumo, di cui alle righe 50-59 saranno calcolate dal Sistema sulla base delle tariffe unitarie offerte per i singoli profili professionali, di cui alle righe nn. 1-31, e dei relativi mix così come indicati nel Capitolato Tecnico Speciale (Tariffa Mix GG.PP a consumo)”.

89. Domanda

Riferimento: Capitolato tecnico speciale e allegati

Si chiede di confermare che, ove presente nella documentazione tecnica (es. SLA o gestione malfunzionamenti), l'abbreviazione 'CaT' o 'cat' si riferisca esclusivamente alla 'Categoria di gravità' del malfunzionamento e non ad altri acronimi (es. Catalogo Tecnico).

RISPOSTA:

Al paragrafo 2.1 dell’Appendice 2 – Indicatori di Qualità, in corrispondenza della voce “Classificazione dei malfunzionamenti” è riportata la classificazione delle singole categorie. Nell’ambito di tale documento, ove presente l'abbreviazione es. “cat 1”, ci si riferisce evidentemente alla corrispondente categoria come classificata nel paragrafo 2.1 sopra richiamato.

90. Domanda

Riferimento: Disciplinare (Paragrafo 17.3)

Si chiede di confermare se i pesi ponderali da utilizzare per il calcolo del punteggio economico (Par. 17.3 del Disciplinare) coincidano esattamente con le percentuali di 'Mix medio' indicate per i vari servizi nel Capitolato Tecnico Speciale (es. par. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8). In caso affermativo, si chiede come vengono aggregati questi mix distinti in un unico set di pesi per la Tabella n. 2 del Disciplinare ai fini della formula unica di ribasso.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 88.

91. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri (Paragrafo 3 e 17.1)

Le figure AI Engineer e AI Specialist hanno una base d'asta di 650,00 €/gg. L'Appendice 1 al CTS richiede per l'AI Specialist un'anzianità minima di 8 anni (di cui 4 nella funzione). Il criterio premiante C20 richiede ulteriori 2 anni di anzianità per un totale di 10 anni

In relazione al profilo AI Specialist, si fa notare che un'anzianità nella funzione di 10 anni (requisito base + premiale C20) potrebbe risultare non coerente con la recente diffusione delle tecnologie richieste (es. LLM, Generative AI). Si chiede se, ai fini del conteggio degli anni 'nella funzione', possano essere considerate valide anche esperienze pregresse in ambiti affini come Data Science, Data Mining o Business Intelligence, o se il requisito debba intendersi strettamente limitato a progetti di Intelligenza Artificiale."

RISPOSTA:

Non si conferma, il requisito di anzianità "nella funzione", per tutti i profili professionali, riguarda le attività specifiche della funzione e non ambiti diversi, seppur affini.

Con particolare riferimento al profilo professionale dell'AI Specialist, è richiesto:

- a titolo di requisito minimo, 8 anni di anzianità lavorativa, di cui almeno **4 nella funzione** (come espressamente previsto nelle premesse dell'Appendice 1, tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna risorsa corrispondente al profilo);
- a titolo di eventuale requisito migliorativo (criterio C20, lett. c), rispettivamente, 2 anni aggiuntivi di anzianità e **1 anno aggiuntivo nella funzione**, ciascuno da sommarsi al rispettivo requisito minimo sopra indicato (come espressamente previsto al paragrafo 17.1 del Capitolato Tecnico, ove offerto il requisito migliorativo, lo stesso dovrà essere posseduto nella misura almeno pari al 50% delle risorse impiegate per il profilo nell'ambito di ciascun Contratto Esecutivo).

Pertanto, gli anni complessivamente richiesti nella funzione per il profilo di AI Specialist, in caso di offerta migliorativa nei termini sopra indicati, è di 5 anni (i 10 anni complessivi riguardano infatti solo l'anzianità lavorativa genericamente intesa).

92. Domanda

Riferimento: Capitolato tecnico speciale e allegati

Nei documenti tecnici e nelle tabelle delle penali compaiono riferimenti a categorie di gravità (Cat 1, Cat 2, ecc.), ma l'acronimo non è esplicitato nel glossario. Si chiede di confermare che, ove presente nella documentazione tecnica (es. SLA o gestione malfunzionamenti), l'abbreviazione 'CaT' o 'cat' si riferisca esclusivamente alla 'Categoria di gravità' del malfunzionamento e non ad altri acronimi (es. Catalogo Tecnico)."

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 89.

93. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale, paragrafo 3.8 – Servizi Accessori

Si richiede di chiarire come verranno remunerati eventuali servizi cloud, infrastrutture e materiali che dovessero rendersi necessari per l'erogazione dei servizi, come ad esempio quelli richiamati nel Capitolato Tecnico Speciale, paragrafo 3.8 – Servizi Accessori / Servizio di E-learning e Assistenza Virtuale "Il servizio comprende attività di supporto all'Amministrazione per la formazione sui sistemi IT attraverso la predisposizione di ambienti virtuali di addestramento e la realizzazione di percorsi formativi e relativo materiale." Si evidenzia infatti che l'offerta economica prevede esclusivamente la valorizzazione dei Profili Professionali, mentre i suddetti servizi accessori a corredo – quali ambienti virtuali, infrastrutture, servizi cloud e materiali formativi – non risultano quantificabili al momento della presentazione dell'offerta economica, in quanto dipendenti dalle specifiche esigenze e dalle richieste della singola Amministrazione Contraente. Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire le modalità con cui tali eventuali costi verranno riconosciuti e remunerati in fase di esecuzione contrattuale.

RISPOSTA:

I servizi accessori sono remunerati esclusivamente tramite le tariffe professionali offerte per gli stessi. In ogni caso, al paragrafo 3.8 del Capitolato Tecnico Speciale, in corrispondenza di ciascun servizio accessorio, sono indicate le varie infrastrutture e servizi a supporto, non inclusi nell'ambito della presente iniziativa, che restano a carico delle singole Amministrazioni. Resta inteso che, come peraltro previsto in vari passaggi del medesimo paragrafo 3.8, tutti gli altri strumenti necessari per l'esecuzione dei servizi a regola d'arte restano a carico del Fornitore e si intendono remunerati con le tariffe professionali offerte.

94. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Generale / pag.11

Con riferimento all'art. 2.4.2 "Exit strategy e grace period" del Capitolato tecnico generale, nella parte in cui prevede che "Al termine della durata del Contratto Esecutivo, per un periodo pari a 30 giorni, altrimenti detto grace period, il Fornitore si obbliga, senza oneri aggiuntivi, a mettere a disposizione dell'Amministrazione Contraente i dati di quest'ultima, ai fini del relativo recupero. [...]", si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di precisare che il suddetto Grace Period ha l'unica funzione di garantire all'Amministrazione Contraente la visibilità dei dati, con esclusione dell'obbligo per il fornitore aggiudicatario di proseguire l'erogazione dei servizi oggetto della procedura.

Diversamente, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che l'erogazione dei servizi nel corso del Grace Period, qualora richiesta dall'Amministrazione Contraente, avverrà alle condizioni di cui al contratto di affidamento.

RISPOSTA:

Il Grace Period ha la funzione di garantire all'Amministrazione contraente la messa a disposizione, senza oneri aggiuntivi per la stessa, dei dati di quest'ultima ai fini del relativo recupero, con le modalità di cui al par. 2.4.2 del Capitolato Tecnico Generale.

Si veda altresì la risposta al precedente quesito n. 71.

95. Domanda

Riferimento: Schema di Accordo Quadro / pag. 16-20

Con riferimento alla disposizione dell'art. 11 "Corrispettivi e fatturazione" dello schema di accordo quadro, che al paragrafo 24 prevede che "[...] Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio." si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di precisare che l'esercizio del diritto di sospensione delle prestazioni contrattuali nelle modalità indicate nel succitato paragrafo non può mai costituire ipotesi di interruzione di pubblico servizio.

RISPOSTA:

Non si conferma. La facoltà di sospensione da parte del Fornitore non inadempiente dovrà essere valutata in ragione di quanto previsto nella citata clausola contrattuale, con riferimento alla singola prestazione oggetto di affidamento, posto che la stessa sospensione non dovrà mai comportare l'interruzione di servizio pubblico per l'Amministrazione aderente.

96. Domanda

Riferimento: Schema di Accordo Quadro / pag. 27-30

Con riferimento all'art. 15 "Risoluzione" dello Schema di Accordo Quadro, nella parte in cui dispone che "Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Esecutivo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi: [...] i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Consip, ai sensi dell'articolo 22",

1. dal momento che tale formulazione lega la più grave conseguenza patologica del rapporto contrattuale – la risoluzione – non a un inadempimento accertato e imputabile al fornitore, ma a un'iniziativa processuale di un soggetto terzo, la cui fondatezza è ancora interamente da dimostrare, con ciò esponendo l'impresa aggiudicataria al rischio oggettivo di subire la risoluzione del contratto anche a fronte di azioni legali pretestuose, infondate o meramente esplorative, intentate da terzi, si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante, al fine di ricondurre la clausola a un corretto equilibrio tra le parti e ai principi di proporzionalità e buona fede, di chiarire se la facoltà di risoluzione possa essere esercitata solo a seguito di un provvedimento giurisdizionale che accerti, quantomeno in via cautelare o preferibilmente con sentenza passata in giudicato, la fondatezza della pretesa del terzo e, di conseguenza, l'effettivo inadempimento imputabile al fornitore. Conseguentemente, si chiede di dichiarare la non applicabilità di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 "BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E 'LOGO'" limitatamente alla parte in cui dispone che "[...] hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.".
2. Considerato che il richiamato art. 1458 c.c., pur sancendo la regola generale della retroattività degli effetti della risoluzione tra le parti, stabilisce un'eccezione fondamentale per i contratti ad esecuzione continuata o periodica – quale è indubbiamente un Accordo Quadro con i suoi Contratti Esecutivi – prevedendo che "l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite", si chiede alla Stazione Appaltante gentilmente di chiarire se, nonostante l'improprio richiamo all'art. 1360 c.c., resti inteso che gli effetti di un'eventuale risoluzione

saranno in ogni caso disciplinati dall'art. 1458 c.c. e che, pertanto, la risoluzione non pregiudicherà le prestazioni già eseguite nell'ambito dei Contratti Esecutivi stipulati a valle dell'Accordo Quadro.

RISPOSTA:

Con riferimento al primo quesito, si precisa che l'art. 15 dello Schema di Accordo Quadro fa riferimento a *“i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Consip, ai sensi dell'articolo 22”*, facendo riferimento, coerentemente con il successivo art. 22, alla mera azione che pertanto può essere causa di risoluzione. La valutazione spetta alla Consip/Amministrazione che si determinerà/anno anche in ragione della portata dell'azione proposta.

Con riferimento al secondo quesito, si premette che il richiamo all'art. 1360 c.c. non è improprio, considerato che tale articolo, al secondo comma, prevede che *“Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite”*. Ciò posto si evidenzia che l'art. 122, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, direttamente applicabile all'iniziativa in oggetto, stabilisce espressamente che *“In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti”*.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto all'art. 22 comma 3 dell'Accordo Quadro, in ragione della prestazione erogata.

97. Domanda

Riferimento: Schema di Accordo Quadro / pag. 30-31

Con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 16 “Recesso”, che dispone che *“In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto Esecutivo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec”*, si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante:

- i. Con riferimento alla locuzione *“mutamenti di carattere organizzativo [...] che abbiano incidenza sull'esecuzione”* di specificare, anche in via esemplificativa, quali circostanze concrete possano integrare tale presupposto, al fine di consentire agli operatori economici una più accurata valutazione del rischio connesso all'esecuzione contrattuale.
- ii. si chiede di confermare se, in linea con i principi di tutela dell'affidamento e di equilibrio contrattuale consolidati nella normativa e nella giurisprudenza in materia di contratti pubblici, al verificarsi dell'ipotesi sopramenzionata al Fornitore saranno riconosciuti:
 - a) il corrispettivo per le prestazioni già regolarmente eseguite e verificate alla data di efficacia del recesso;
 - b) il rimborso dei costi direttamente sostenuti e documentati per la parte di fornitura/ servizio non eseguita (ad es. acquisto di materiali non più utilizzabili, impegni già assunti con terzi e non risolvibili senza oneri);
 - c) un equo indennizzo a titolo di ristoro del mancato utile per la parte di prestazione non eseguita a causa del recesso.

RISPOSTA:

Le fattispecie attengono a tutte quelle casistiche di riorganizzazione, non predeterminabile tenuto conto della numerosità e della diversificazione delle possibili Amministrazioni aderenti allo strumento, che possono determinare effetti sull'oggetto dell'esecuzione contrattuale. In tali ipotesi:

- con riferimento alla lettera a) si conferma;
- con riferimento alle lettere b) e c) non si conferma.

Si veda in ogni caso l'errata corrige.

98. Domanda

Riferimento: Schema di Accordo Quadro / pag. 13-14

Con riferimento all'art. 9 "Verifiche ispettive" dello Schema di Accordo Quadro, nella parte in cui dispone quanto di seguito:

"[...] al fine di svolgere l'eventuale controllo a campione di cui al precedente art. 7, comma 19, [...]".

Si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di meglio specificare a quale ipotesi di controllo a campione si faccia riferimento.

RISPOSTA:

Si premette che la locuzione "a campione" è un refuso e, pertanto, deve ritenersi come non apposta. Posto quanto sopra, le Verifiche Ispettive di cui all'art. 9 dello Schema di Accordo Quadro sono quelle riportate nell'Appendice 4 al Capitolato Tecnico Speciale, pertanto il richiamo al controllo di cui all'art. 7, comma 19, deve intendersi limitato ai profili di verifica di cui a tale Appendice. Restano fermi in ogni caso gli ulteriori controlli di cui all'art. 9-bis di cui allo schema di Accordo Quadro.

99. Domanda

Riferimento: Schema di Accordo Quadro / pag. 13-14

Con riferimento all'art. 9 "Verifiche ispettive" dello Schema di Accordo Quadro, nella parte in cui dispone quanto di seguito:

"[...] al fine di svolgere l'eventuale controllo a campione di cui al precedente art. 7, comma 19, [...]".

Si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di meglio specificare a quale ipotesi di controllo a campione si faccia riferimento.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 98.

100. Domanda

Riferimento: Schema di Accordo Quadro / pag. 14-15

Con riferimento all'art. 9 BIS "CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI CONSIP S.P.A." dello Schema di Accordo Quadro, si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di:

- a) specificare che le verifiche di cui agli articoli menzionati (diverse dalla verifica di conformità e ad eccezione dei casi tali verifiche derivino da una richiesta di una autorità giudiziaria) non potranno essere effettuate con cadenza superiore ad una verifica per ogni dodici (12) mesi di durata dell'Accordo Quadro o, in subordine, indicare la quantità massima di verifiche che potranno essere effettuate nell'arco di dodici mesi (12) di durata dell'Accordo Quadro;

- b) specificare che le verifiche sopracitate verranno effettuate dandone preavviso di almeno 10 giorni al Fornitore, ad eccezione dei casi in cui la verifica consegua ad una richiesta di un'autorità giudiziaria che non consente di fornire il preavviso al Fornitore;
- c) confermare che le verifiche in oggetto verranno condotte nel rispetto degli obblighi di confidenzialità a cui è sottoposto il Fornitore.

RISPOSTA:

Come previsto al comma 1 dell'art. 9-bis dello Schema di Accordo Quadro *"Consip potrà utilizzare **le modalità ritenute più opportune**, se del caso anche attraverso l'Organismo di Ispezione di cui al precedente articolo "Verifiche Ispettive", e potrà svolgere verifiche sul luogo di esecuzione delle prestazioni presso il Fornitore e presso l'Amministrazione"*.

Si rinvia in ogni caso a tutto quanto previsto nel predetto articolo.

101. Domanda

Riferimento: Facsimile atto di nomina Responsabile del Trattamento dei Dati Personali / pag. 2

Con riferimento a quanto indicato nell'art. 3 del documento "ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FACSIMILE ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" di cui si riporta di seguito l'estratto di riferimento:

"3 Le finalità del trattamento sono: _____ (motivi per cui il fornitore tratta i dati) <Valorizzare in ragione dell'oggetto del contratto>"

Considerando che trattasi di indicazione funzionale all'inserimento di una previsione in fase successiva, si chiede conferma che la relativa compilazione sarà a cura del Titolare e che la finalità in questione afferisca agli adempimenti relativi alla gestione dei servizi compresi nella fornitura di cui al Contratto.

RISPOSTA:

Si conferma, la compilazione della sezione "Finalità del trattamento" del punto 3 del Facsimile è a cura del Titolare del trattamento (Amministrazione) in sede di predisposizione dell'atto di nomina in funzione delle specifiche attività dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo.

102. Domanda

Riferimento: Facsimile atto di nomina Responsabile del Trattamento dei Dati Personali / pag. 2

Con riferimento a quanto indicato nell'art. 4 del documento "ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FACSIMILE ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" di cui si riporta di seguito l'estratto di riferimento:

"4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari. <Valorizzare in ragione dell'oggetto del contratto>"

Considerando che trattasi di indicazione funzionale all'inserimento di una previsione in fase successiva e che, stante la natura del servizio, le tipologie di dati oggetto del trattamento saranno determinate dal Titolare (senza visione degli stessi da parte del Responsabile), si chiede conferma che le categorie di dati personali sono i dati personali immessi autonomamente dal Titolare mediante il Servizio di cui al Contratto e nei limiti di quanto disciplinato nel Contratto medesimo.

RISPOSTA:

Si conferma, le categorie di dati personali sono i dati immessi a cura del Titolare del trattamento (Amministrazione) in sede di predisposizione dell'atto di nomina in funzione delle specifiche attività dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo. Si specifica che la singola Amministrazione, potrà scegliere di

utilizzare l'addendum proposto da Consip (personalizzandolo laddove necessario) o potrà utilizzare un proprio modello, a sua discrezione.

103. Domanda

Riferimento: Facsimile atto di nomina Responsabile del Trattamento dei Dati Personali / pag. 2

Con riferimento a quanto indicato nell'art. 5 del documento "ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FACSIMILE ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" di cui si riporta di seguito l'estratto di riferimento:

"5 Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc... <Valorizzare in ragione dell'oggetto del contratto>"

Considerando che trattasi di indicazione funzionale all'inserimento di una previsione in fase successiva e che, stante la natura del servizio, le categorie di interessati oggetto del trattamento saranno determinate dal Titolare (senza visione degli stessi da parte del Responsabile), si chiede conferma che le categorie di interessati sono gli interessati a cui i dati personali di cui al comma 4 dell'art. 20 si riferiscono.

RISPOSTA:

Si conferma. Si specifica che la singola Amministrazione, potrà scegliere di utilizzare l'addendum proposto da Consip (personalizzandolo laddove necessario) o potrà utilizzare un proprio modello, a sua discrezione.

104. Domanda

Riferimento: Facsimile atto di nomina Responsabile del Trattamento dei Dati Personali / pag. 2

Con riferimento all'art. 6 comma g) del "ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FACSIMILE ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" che dispone che il Responsabile si impegna a:

"g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;"

si prega di confermare che quanto richiesto sarà limitato a quanto indicato dall'art. 28 comma 3 lett f) del GDPR.

RISPOSTA:

Si conferma.

105. Domanda

Riferimento: Facsimile atto di nomina Responsabile del Trattamento dei Dati Personali / pag. 2

Con riferimento all'art. 6 lett a) del "ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FACSIMILE ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" che dispone che:

"20.6 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;"

si chiede di confermare che, in caso di richieste future derivanti dalla previsione sopra citata che comportino una modifica sostanziale del servizio e/o servizi aggiuntivi, le modalità di tali eventuali modifiche saranno concordate tra le Parti.

RISPOSTA:

Si conferma.

106. Domanda

Riferimento: Facsimile atto di nomina Responsabile del Trattamento dei Dati Personali / pag. 2-3

Con riferimento all'art. 6 lett. c) del "ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FACSIMILE ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" che dispone che:

"nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;"

si prega di confermare che quanto richiesto sarà limitato a quanto indicati dall'art. 28 comma 3 lett h) (ultimo periodo) del GDPR.

RISPOSTA:

Si conferma.

107. Domanda

Riferimento: Facsimile atto di nomina Responsabile del Trattamento dei Dati Personali / pag. 3

Con riferimento all'art. 6 lett. f) del "ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FACSIMILE ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" che dispone che il Responsabile si impegna a:

"f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;"

considerando che, come indicato dall'art. 32 del GDPR (normativa primaria) "Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio", si chiede di confermare che le misure di sicurezza in questione siano limitate a quanto contrattualmente previsto.

RISPOSTA:

Si conferma e si precisa che, dal punto di vista del trattamento dei dati personali, il Fornitore dovrà essere in possesso delle garanzie adeguate che riguardano anche il rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default ex art. 25 del GDPR. Inoltre, il Fornitore in qualità di Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE e deve presentare all'Amministrazione il Piano di sicurezza e l'implementazione delle relative contromisure.

108. Domanda

Riferimento: Facsimile atto di nomina Responsabile del Trattamento dei Dati Personali / pag. 4

Con riferimento all'art. 8 del "ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FACSIMILE ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" che dispone che il Responsabile si impegna a:

8. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre < o diverso termine indicato dalla PA > giorni lavorativi; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima applicherà le penali previste nell'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

si prega di confermare che, in tutti i casi in cui vengono previste audit e/o controlli da parte del Titolare, questi ultimi saranno limitati alla misura di n. 1 l'anno per ciascun anno di durata contrattuale, a valle di un preavviso concordato tra le parti di almeno 20 giorni, che tali attività saranno effettuate nel rispetto e nei limiti di quanto indicato dall'art. 28, comma 3 lett. h) del GDPR e che eventuali piani di rimedio saranno concordati tra le parti.

RISPOSTA:

Non si conferma. Si precisa che la decisione è rimessa all'Amministrazione e concordata nell'ambito della negoziazione dell'atto di nomina del responsabile del trattamento ex 28 GDPR. Si specifica che l'Amministrazione-Titolare del trattamento, potrà avvalersi (o meno) del modello proposto da Consip S.p.A. e/o modificare/integrare le disposizioni ivi contenute.

109. Domanda

Riferimento: Facsimile atto di nomina Responsabile del Trattamento dei Dati Personali / pag. 4

Con riferimento all'art. 9 del "ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FACSIMILE ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" che dispone che il Responsabile si impegna a:

1) (Autorizzazione generale) Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente _____ (la PA deve specificare la periodicità), il Titolare del trattamento delle nomine e delle sostituzioni dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi dei sub-Responsabili nominati e i dati del contratto di esternalizzazione. <Oppure> 2) (Autorizzazione specifica) Il Responsabile del

trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

Considerando che trattasi di previsioni alternative tra loro, che dovrebbero essere disciplinate già in fase di presa visione del presente Allegato, si chiede conferma dell'applicazione della 1° opzione (conforme all'art 28 comma 2 GDPR) e si chiede altresì conferma di autorizzazione all'impiego da parte del fornitore delle società del gruppo del fornitore medesimo (ubicate in Italia, UE).

RISPOSTA:

Non si conferma, la decisione è rimessa all'Amministrazione contraente. Si specifica che l'Amministrazione-Titolare del trattamento, potrà avvalersi (o meno) del modello proposto da Consip S.p.A. e/o modificare/integrare le disposizioni ivi contenute.

110. Domanda

Riferimento: Facsimile atto di nomina Responsabile del Trattamento dei Dati Personali / pag. 4-5

Con riferimento all'art. 10 del "ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FACSIMILE ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" che dispone che:

"In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile ..degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile...è interamente responsabile nei confronti del Titolare ..di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale",

si prega di confermare che l'Amministrazione, prima di risolvere il contratto, diffiderà il Responsabile ad adottare e far adottare al sub-Responsabile tutte le misure più opportune entro un termine congruo e che, solo in caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente potrà risolvere il contratto.

RISPOSTA:

Si conferma. Come previsto al punto 10 dell'atto di nomina: "[...] *In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità dell'inadempimento, risolvere il Contratto Esecutivo con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno*".

111. Domanda

Riferimento: Facsimile atto di nomina Responsabile del Trattamento dei Dati Personali / pag. 5

Con riferimento all'art. 11 del "ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FACSIMILE ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" che dispone che"

11. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto <selezionare una tra le due opzioni:

1) ad informare tempestivamente il Titolare del trattamento, fornendo adeguato riscontro agli interessati, in nome e per conto del Titolare del trattamento, nei termini previsti dalla Regolamento UE; oppure>

2) ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Considerando che trattasi di previsioni alternative tra loro, che dovrebbero essere disciplinate già in fase di presa visione del presente Allegato, si chiede conferma dell'applicazione della 2° opzione, inoltre si prega di confermare che il Responsabile sarà tenuto a supportare il Titolare nei limiti di quanto di propria competenza e di quanto disciplinato dall'art 28 comma 3 lett. E GDPR

RISPOSTA:

Non si conferma, in merito alle due opzioni proposte la decisione è rimessa all'Amministrazione contraente. In ogni caso si conferma che il Responsabile sarà tenuto a supportare il Titolare nei limiti di quanto di propria competenza e di quanto disciplinato dall'art 28 comma 3 lett. E GDPR. Si specifica che l'Amministrazione-Titolare del trattamento, potrà avvalersi (o meno) del modello proposto da Consip S.p.A. e/o modificare/integrare le disposizioni ivi contenute.

112. Domanda

Riferimento: Facsimile atto di nomina Responsabile del Trattamento dei Dati Personali / pag. 5

Con riferimento all'art. 16 del "ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FACSIMILE ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" che dispone che

"16. Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'elenco aggiornato delle nomine.

si prega di confermare che il fornitore potrà assolvere all'obbligo previsto dalla clausola in occasione delle audit e/o controlli previsti dall'art 8 del medesimo Allegato

RISPOSTA:

Non si conferma, gli Amministratori di Sistema devono essere nominati a prescindere dagli Audit, tenendo conto delle concrete attività con cui vengono svolti i servizi oggetto dell'Accordo Quadro presso la specifica Amministrazione e della possibilità tecnica di accesso, anche fortuito, da parte degli stessi, a dati personali. Si veda in ogni caso il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008".

113. Domanda

Riferimento: Facsimile atto di nomina Responsabile del Trattamento dei Dati Personali / pag. 5-6

Con riferimento all'art. 20 del "ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FACSIMILE ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" che dispone che:

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.",

si chiede conferma che eventuali modifiche sostanziali al Contratto saranno concordate tra le parti.

RISPOSTA:

Si conferma.

114. Domanda

Riferimento: Facsimile atto di nomina Responsabile del Trattamento dei Dati Personali / pag. 6

Con riferimento all'art. 21 del "ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO FACSIMILE ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" che dispone che:

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o dell'adisciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nell'Accordo Quadro (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contrattenti e/o sub-fornitori.

si prega di confermare che la manleva potrà essere attivata nei confronti del Responsabile solo a seguito di accertamento positivo della sua responsabilità, come stabilito dall'art. 82 del GDPR e nei limiti da quest'ultimo individuati sul tema.

RISPOSTA:

Si conferma.

115. Domanda

Riferimento: Schema di Accordo Quadro / pag. 21-25

Con riferimento all'art. 13 commi 11 e 12 dello Schema di Accordo Quadro che dispone che:

- a) Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato all'Accordo Quadro, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo del Contratto Esecutivo per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali".
- b) Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina allegato all'Accordo Quadro, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo del Contratto Esecutivo per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali".

Si chiede conferma che eventuali penali verranno irrogate a fronte di contraddittorio col fornitore solo dopo aver concesso a quest'ultimo congruo termine per controdeduzioni

RISPOSTA:

Si conferma. Per le modalità di contestazione e applicazione delle penali, si rimanda a quanto previsto dall'art. 13 dello Schema di Accordo Quadro.

116. Domanda

Riferimento: Schema di Accordo Quadro / pag. 35

Con riferimento all'art. 24 comma 6 dello Schema di Accordo Quadro che dispone che

"Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno."

si prega di confermare che, prima di risolvere il contratto, il Titolare diffiderà il Responsabile ad adottare gli opportuni correttivi entro un termine congruo e che, solo in caso di ingiustificata inadempienza a fronte della diffida, il Titolare potrà risolvere il contratto.

RISPOSTA:

Si conferma. Si specifica che come previsto al punto 8 dell'atto di nomina: "[...] *In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno*".

117. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale / pag. 45-46

Rif. Cap. Tecnico Speciale - Par. 3.8 - Servizio di Supporto all'Adozione di Intelligenza Artificiale

Considerato che il CTS prevede il Servizio accessorio "Supporto all'adozione di Intelligenza Artificiale", si chiede di confermare che: (i) l'attivazione e la descrizione dei casi d'uso AI avverranno esclusivamente nel singolo Contratto Esecutivo/Piano dei Fabbisogni; (ii) in assenza di specifica attivazione, non sono richiesti presidi e deliverable AI-specifici ulteriori rispetto a quelli generali previsti per i servizi applicativi.

RISPOSTA:

Posto che il quesito non è chiaro, con riferimento ai subquesiti:

- i. si conferma che il Servizio Accessorio "Supporto all'adozione di IA", qualora richiesto, dovrà essere indicato nell'ambito del Piano dei Fabbisogni, in linea con le previsioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico Generale. Parimenti anche i singoli "casi d'uso" (qualora tale locuzione presente nel quesito si riferisca agli specifici sperimentazioni e progetti pilota che fanno uso di tecnologie di IA definiti, richiesti dall'Amministrazione), ove richiesti, dovranno essere indicati nel Piano dei Fabbisogni; tuttavia indicazioni specifiche rispetto a tali casi d'uso potranno essere declinate anche in sede di attivazione dei singoli obiettivi affidati nel corso dell'esecuzione, in accordo alle modalità di erogazione e rendicontazione del servizio.
- ii. nei servizi applicativi di cui ai par. 3.1–3.7 del Capitolato Tecnico Speciale, è indicato, per ciascun servizio, che è possibile operare su componenti di IA pronte all'uso, integrate o cooperanti con le funzionalità applicative, secondo le responsabilità proprie di ciascun servizio e attraverso il coinvolgimento dei profili professionali dedicati all'AI (AI Engineer, AI Specialist, AI Developer). Pertanto, anche qualora non fosse attivato lo specifico servizio accessorio Supporto all'adozione di Intelligenza Artificiale, il Fornitore sarà comunque tenuto a garantire presidi e deliverable AI-specifici oggetto degli altri servizi applicativi eventualmente richiesti dall'Amministrazione.

118. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale / pag. 45-46

Rif. Cap. Tecnico Speciale - Par. 3.8 – Servizio di Supporto all'Adozione di Intelligenza Artificiale

Atteso che l'attività del Fornitore è di affiancamento e supporto all'Amministrazione, fra l'altro, nella fase di raccolta dei dati e di addestramento dei modelli, si chiede di confermare che:

- i. la validazione alle banche dati, nonché dei training dataset richiesti per l'addestramento degli agenti intelligenti indicati nella documentazione di gara, sarà in capo all'Amministrazione aderente e che sarà sua responsabilità di volta in volta validare e certificare preventivamente i modelli utilizzati e implementati per l'erogazione dei servizi, ai fini della loro correttezza, adeguatezza e affidabilità della base dati; e, conseguentemente
- ii. il Fornitore sia manlevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dalla messa in esercizio dei suddetti modelli;
- iii. il Fornitore non assume responsabilità per i dataset utilizzati dai sistemi AI forniti da terzi all'Amministrazione, inclusi eventuali bias, violazioni IP o privacy.

RISPOSTA:

Si ritiene utile richiamare in premessa quanto previsto in conclusione al par. 3.8 del CTS:

“Il Fornitore è tenuto a supportare l'Amministrazione affinché i modelli esistenti di intelligenza artificiale oggetto del presente servizio vengano addestrati e utilizzati in modo da ridurre al minimo il rischio di bias nei dati e nelle decisioni e garantendo, inoltre, la trasparenza degli algoritmi di IA e la spiegabilità delle decisioni.”

Ciò premesso, in relazione ai quesiti posti:

- i. con riferimento al quesito i, si conferma che la responsabilità ultima sulla validazione delle basi dati, dei dataset e sulla messa in esercizio dei modelli di IA rimane in capo all'Amministrazione, ma il Fornitore è tuttavia responsabile dell'esecuzione a regola d'arte delle attività tecniche previste dal par. 3.8 del CTS (raccolta e preprocessing dei dati, supporto all'addestramento, testing e verifica), secondo gli standard e le Best Practices, linee guida, approcci e metodologie ivi indicati, che minimizzano i rischi legati all'utilizzo delle tecnologia di IA.
- ii. con riferimento ai quesiti ii. e iii., le responsabilità potranno variare in base agli specifici Contratti Esecutivi e alle specifiche configurazioni del servizio richieste dalle Amministrazioni, fermi restando i limiti previsti nel Capitolato Tecnico Speciale. In particolare, resta inteso che eventuali vizi originari nei dataset o modelli forniti da terzi all'Amministrazione restano nella responsabilità di quest'ultima, salvo quanto rientra nelle attività tecniche poste in capo al Fornitore. Si veda in ogni caso la risposta al successivo quesito n. 119.

119. Domanda

Riferimento: Schema di Accordo Quadro / pag. 33-34

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 22 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E “LOGO”

Si chiede di confermare che l'obbligo di manleva ivi previsto non si estenderà alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale imputabili a sistemi di intelligenza artificiale, software o licenze forniti direttamente da terze parti all'Amministrazione e/o messe a disposizione del Fornitore da quest'ultima, restando inteso che il Fornitore collaborerà, nei limiti delle proprie competenze, per fornire chiarimenti o documentazione tecnica, senza assumere responsabilità diretta o obblighi di indennizzo al riguardo.

RISPOSTA:

Si conferma, in coerenza ed entro i limiti dell'art. 22, comma 1, dello Schema di Accordo Quadro.

120. Domanda

Riferimento: Schema di Accordo Quadro / pag. 33-34

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 22 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"
Con riferimento al software, metodologie, strumenti, prototipi e conoscenze sviluppate dal Fornitore precedentemente al presente Accordo Quadro ed eventualmente utilizzate dallo stesso ai fini dell'erogazione dei servizi, si chiede di confermare che la relativa proprietà intellettuale rimarrà in capo al Fornitore, fermo restando che le Amministrazioni acquisiranno il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto.

RISPOSTA:

Si conferma.

121. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale / pag. 45-46

Rif. Cap. Tecnico Speciale - Par. 3.8 – Servizio di Supporto all'Adozione di Intelligenza Artificiale - Appendice 2, par. 4.6.6 e 4.6.7

Con riferimento agli indicatori AI, ER (Tasso di Equity) e TP (Tasso di Precisione), che misurano la qualità degli output del modello AI, si chiede di confermare che:

1. qualora il modello e/o il tool AI utilizzato sia di proprietà/licenza di un vendor terzo, eventuali scostamenti degli indicatori ER/TP imputabili a limiti o difettosità intrinseche del modello/tool del terzo non potranno essere attribuiti al Fornitore né determinare rilievi/penali;
2. ai fini della misurazione di ER/TP, l'eventuale contestazione dovrà in ogni caso considerare la distinzione tra fattori nella ragionevole sfera di controllo del Fornitore (es. attività sui dataset affidati, procedure di test concordate) e fattori fuori controllo (limiti intrinseci del modello/tool del vendor, dataset di addestramento del vendor, meccanismi proprietari di generazione/filtri, aggiornamenti), restando questi ultimi esclusi dall'imputazione di responsabilità al Fornitore.

RISPOSTA:

Fermo restando che le prestazioni richieste nel Capitolato Tecnico Speciale dovranno essere eseguite dal Fornitore a regola d'arte, le fattispecie in esame potranno essere oggetto di valutazione nel contraddittorio conseguente alla contestazione delle penali. Si veda in proposito quanto previsto dall'art. 13 dello Schema di Accordo Quadro.

122. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Generale / pag. 9-12

Rif. Cap. Tecnico Generale - Par. 2.4/2.5 - Dipendenze da terze parti e indisponibilità di strumenti-servizi cloud e/o AI

In caso di indisponibilità o limitazioni d'uso di strumenti AI di terzi (downtime, modifiche licenza, restrizioni normative sopravvenute ecc), si chiede di confermare che sia ammessa: (i) sospensione della funzionalità AI senza penali; e/o (ii) sostituzione con workaround equivalenti, previa approvazione dell'Amministrazione nel Contratto Esecutivo.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 121. Con riferimento agli eventuali strumenti cloud offerti a supporto delle prestazioni contrattuali si faccia altresì riferimento alle prescrizioni specifiche di cui al par. 2.4 del Capitolato Tecnico Generale e relativi sottoparagrafi.

123. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Generale / pag. 9

Rif. Cap. Tecnico Generale – par. 2.3 Previsioni relative alla cybersicurezza

Si chiede di confermare che, laddove i servizi oggetto dell'AQ siano ricondotti alle categorie 18 o 20 dell'Allegato 2 del DPCM 30 aprile 2025, gli obblighi del Fornitore (i) restino limitati all'implementazione delle misure e controlli previsti dalla Documentazione di Gara e dall'offerta, e comunque entro la sfera di controllo del Fornitore; e (ii) non includano obblighi di garanzia end-to-end sul rispetto dell'Allegato 1 del DPCM 30 aprile 2025 con riferimento a componenti e asset sotto esclusivo controllo dell'Amministrazione e/o di terzi fornitori (es. architetture, reti, hardening infrastrutturale, IAM, endpoint, configurazioni di sicurezza non gestite dal Fornitore, processi e presidi di incident management dell'Ente).

RISPOSTA:

Si conferma.

124. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Generale / pag. 9

Rif. Cap. Tecnico Generale – par. 2.3 Previsioni relative alla cybersicurezza

Si chiede di chiarire se, in sede di Piano dei Fabbisogni / Contratto Esecutivo, l'Amministrazione debba espressamente dichiarare: (i) la riconducibilità o meno delle prestazioni al contesto di impiego connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici; e (ii) eventuali misure o capability ulteriori rispetto al baseline richiesto, affinché tali ulteriori requisiti siano trattati come requisiti specifici del Contratto Esecutivo, con adeguamento delle tempistiche, costi ecc.

RISPOSTA:

Con riferimento ai punti (i) e (ii) si conferma, essendo entrambe le fattispecie riconducibili alla "descrizione del contesto tecnologico ed applicativo" che deve necessariamente essere contenuta nel Piano dei Fabbisogni, come previsto al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico Generale.

125. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale / pag. 4, 5-14 – Appendice 2 al CTS-Indicatori di qualità

Rif. Capitolato Tecnico Speciale – par. 2 Oggetto della fornitura, par. 3.1 (SVI) e Appendice 2.

Si chiede di chiarire se nell'ambito dei servizi oggetto dell'AQ siano espressamente inclusi (o meno) servizi quali penetration test, vulnerability assessment, threat modeling, red teaming, hardening infrastrutturale. In caso affermativo, si chiede di confermare che tali attività possano essere richieste solo se previste puntualmente nel Piano dei Fabbisogni/Contratto Esecutivo (scope, prerequisiti, regole d'ingaggio, ambienti, finestre operative, responsabilità e corrispettivi), e che non siano automaticamente dovute come obbligo generale oltre alle attività di sicurezza applicativa previste per lo sviluppo.

RISPOSTA:

Il Fornitore sarà tenuto a eseguire i servizi indicati nel quesito qualora necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei servizi applicativi oggetto del Contratto Esecutivo.

126. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale / pag. 5-14 – Appendice 2 al CTS-Indicatori di qualità

Rif. Capitolato Tecnico Speciale / par. 3.1 (SVI), Appendice 2, sezione QNFU (indicatore NF8 “Sicurezza”).

Con riferimento alle verifiche di sicurezza e alle relative attività di remediation concordate, si chiede di confermare che non sia richiesto al Fornitore di garantire che: (a) tutte le minacce alla sicurezza o alla rete, o tutte le vulnerabilità delle reti, sistemi, asset o applicazioni dell’Amministrazione (o di terze parti comunque coinvolte) saranno sempre rilevate e/o individuate; e/o (b) saranno in ogni caso evitate intrusioni nei sistemi o reti dell’Amministrazione o qualsivoglia danno agli stessi o ad altri asset.

RISPOSTA:

Non si conferma, fermo restando che le responsabilità del Fornitore sono strettamente legate alle prestazioni che esegue nel rispetto nel perimetro contrattuale, nel rispetto delle norme, condizioni e prescrizioni tecniche e di sicurezza attuali e future, come delineato nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico (Generale e Speciale), e nei relativi allegati, in conformità con gli standard di qualità e tecnici, eventualmente migliorati nell’Offerta tecnica.

127. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale / pag. 5-14 – Appendice 2 al CTS-Indicatori di qualità

Rif. Capitolato Tecnico Speciale – par. 3.1 (SVI), Appendice 2, sezione QNFU (indicatore NF8 “Sicurezza”).

Si chiede di confermare che: (i) le “violazioni” NF8 si riferiscano a violazioni misurabili secondo regole e strumenti condivisi (versione tool, baseline, regole di esclusione, gestione dei false positive); (ii) per componenti di terze parti/open source/riuso o codice preesistente dell’Amministrazione, l’indicatore sia applicato alle sole parti sviluppate o modificate dal Fornitore; e (iii) eventuali finding informativi o di severità minima non determinino automaticamente lo scostamento rispetto alla soglia, salvo diversa previsione concordata nel CE.

RISPOSTA:

Si conferma.

128. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale – Appendice 2 al CTS-Indicatori di qualità

Rif. Capitolato Tecnico Speciale – Appendice 2, par. 4.1.8 Collaudo

Si chiede di confermare che la classificazione “bloccante” per aspetti di sicurezza sia limitata a vulnerabilità effettivamente sfruttabili e con impatto materiale nel contesto dei servizi, secondo criteri oggettivi (es. severità, exploitability, exposure) definiti congiuntamente nel Piano di Test.

RISPOSTA:

Si precisa che la classificazione “bloccante” è limitata ai malfunzionamenti effettivi di categoria 1 o 2 definiti nella richiamata Appendice e non si estende automaticamente a qualsiasi vulnerabilità di sicurezza. Si conferma pertanto che la valutazione avverrà secondo criteri oggettivi, da definire congiuntamente nel Piano di Test.

129. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale – Appendice 2 al CTS-Indicatori di qualità – Capitolato Tecnico Generale

Rif. Capitolati Tecnici Generale e Speciale - Previsioni su utilizzo di AI e Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)

Si chiede di confermare che, qualora nell'esecuzione dei Servizi vengano utilizzati strumenti/sistemi di Intelligenza Artificiale, inclusi LLM/Gen AI, messi a disposizione o licenziati da terzi vendor:

- (i) gli obblighi del Fornitore in materia di riduzione del rischio di bias, trasparenza e spiegabilità si intendono riferiti alle attività di propria competenza e sotto il proprio controllo (es. corretta configurazione/integrazione, applicazione delle misure e procedure operative previste, monitoraggio e segnalazione anomalie), in funzione dello specifico caso d'uso richiesto dall'Amministrazione;
- (ii) restano esclusi, in quanto non nella disponibilità/controllo del Fornitore, profili riconducibili a caratteristiche intrinseche del modello/strumento di terzi (es. modalità di addestramento e funzionamento), ferma restando la collaborazione del Fornitore nel fornire all'Amministrazione la documentazione tecnica resa disponibile dal vendor.

RISPOSTA:

Si vedano le risposte ai precedenti quesiti nn. 118, 119 e 121.

130. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale – Appendice 2 al CTS-Indicatori di qualità – Capitolato Tecnico Generale

Rif. Capitolati Tecnici Generale e Speciale - Previsioni su utilizzo di AI e Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)

Laddove le Amministrazioni richiedano nell'esecuzione dei Servizi lo sviluppo di strumenti e/o servizi basati su Intelligenza Artificiale, si chiede di confermare che:

- (i) la classificazione del livello di rischio ai sensi dell'AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689) sarà effettuata con riferimento allo specifico "use case" richiesto nel singolo Contratto Esecutivo, tenendo conto, tra l'altro, del dato trattato, della finalità d'uso, del contesto applicativo e delle categorie di utenti coinvolti;
- (ii) conseguentemente, tale valutazione sarà effettuata dall'Amministrazione titolare del Contratto Esecutivo, quale soggetto che definisce finalità e modalità d'impiego del sistema nel proprio contesto operativo, restando inteso che il Fornitore potrà supportare l'Amministrazione fornendo le informazioni tecniche e la documentazione nella propria disponibilità, senza assumere un obbligo generale di "certificazione" o qualificazione *ex ante* del livello di rischio per qualunque potenziale utilizzo.

RISPOSTA:

Tenuto conto della natura del servizio accessorio di Supporto all'Adozione di IA: i) con riferimento al primo quesito si conferma; ii) con riferimento al secondo quesito si conferma che l'Amministrazione è il soggetto che definisce finalità e modalità di impiego di quanto richiesto nel proprio contesto e si evidenzia che gli obblighi del Fornitore connessi all'esecuzione del servizio sono quelli declinati nel paragrafo 3.8 del Capitolato Tecnico Speciale.

131. Domanda

Riferimento: Schema di Accordo Quadro / pag. 33-34 – Capitolato Tecnico Speciale

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 22 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO" e Cap. tecnico speciale

Si chiede di confermare che, ai fini dell'esecuzione dei Servizi, sia consentito al Fornitore l'utilizzo di asset e strumenti proprietari pre-esistenti (es. tool, acceleratori, framework, componenti e metodologie), se del caso dietro opportuna licenza ai relativi termini e condizioni, fermo restando che:

- (i) detto utilizzo sarà conforme al perimetro e agli obblighi contrattuali (es. SLA/KPI, misurazioni e verifiche, obblighi di sicurezza e trattamento dati) dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi;
- (ii) i deliverable sviluppati *ad hoc* per l'Amministrazione resteranno disciplinati dalle previsioni di gara in materia di diritti di proprietà e riuso;
- (iii) l'utilizzo di asset proprietari non determina automaticamente trasferimento di titolarità o di diritti di sfruttamento in favore dell'Amministrazione.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 120.

132. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Generale / pag. 6-7, 24-25

Rif. Cap. Tecnico Generale- Par. 2.1 (Contesto strategico) e Par. 6.2.3 (Accettazione/Rifiuto della RPF (Richiesta Preliminare di Fornitura)

Con riferimento alle previsioni della Documentazione di Gara che evidenziano la centralizzazione delle attività di demand e PMO nella futura edizione della gara "Digital Transformation" al fine di monitorare i contratti delle diverse iniziative strategiche Consip ricompresi nel medesimo Digital Journey ... permettendo una supervisione più efficace e una governance più estesa sui diversi contratti dell'Amministrazione ed i conseguenti appositi vincoli e limiti, finalizzati a garantire la dovuta separazione tra i ruoli già previsti al par. 6.2.3 e che saranno meglio esplicitati nella suddetta futura gara, si chiede cortesemente di confermare che:

- (i) l'eventuale partecipazione alla o aggiudicazione della presente procedura non costituirà causa di esclusione, preclusione o incompatibilità ai fini della partecipazione e/o aggiudicazione della futura gara "Digital Transformation" (né in generale né con riferimento ad eventuali lotti di solo PMO previsti), e viceversa;
- (ii) i vincoli richiamati in un'ottica di separazione tra i ruoli opereranno esclusivamente in fase esecutiva rispetto ai contratti esecutivi effettivamente perfezionati, tramite i meccanismi di incompatibilità d'ingaggio da parte delle singole Amministrazioni e/o di rifiuto/segnalazione della RPF, e non incidono in ogni caso sulla legittimazione dell'operatore economico a concorrere e risultare aggiudicatario di entrambe le iniziative;
- (iii) conseguentemente, in caso di aggiudicazione di entrambe le iniziative, l'eventuale impossibilità di accettare una RPF sarà gestita secondo quanto previsto dal par. 6.2.3 e dalle correlate previsioni contrattuali, oltre che secondo le eventuali previsioni ad hoc di cui alla futura procedura, senza ulteriori effetti preclusivi ex ante sulla partecipazione/aggiudicazione.

RISPOSTA:

Con riferimento ai 3 quesiti posti, si conferma che non sussiste alcun vincolo di partecipazione né di aggiudicazione tra la presente iniziativa e la futura gara “Digital Transformation”. Quanto invece alla fase esecutiva, troverà applicazione lo specifico vincolo di cui al par. 6.2.3 del Capitolato Tecnico Generale, ferma restando la specifica disciplina complementare che sarà declinata nella futura gara “Digital Transformation”.

Si veda in ogni caso anche la risposta al precedente quesito n. 81.

133. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 15-16

Rif. Capitolato d'Oneri –par. 3.4 Modifiche del contratto in fase di esecuzione

Con riferimento al valore globale stimato dell'Accordo Quadro di cui alla Tabella n. 4 del paragrafo in oggetto, si chiede di voler confermare che l'attivazione dell'importo di cui all'art. 120, co. 9 potrà avvenire, a valere sui singoli Contratti Esecutivi, esclusivamente a discrezione della singola Amministrazione contraente e senza alcuna attivazione formale all'interno della piattaforma.

RISPOSTA:

Si conferma.

134. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale / pag. 32-35

Rif. Capitolato Tecnico speciale – par. 3.6 Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico (Tabella 3.9 Composizione Team medio Supporto Tecnico-Specialistico ICT – CT AQ)

Si chiede di confermare che il valore del prezzo medio derivante dall'applicazione delle tariffe e delle percentuali di composizione delle figure professionali del Team Mix sia pari a 499,8€, diversamente da quanto indicato nella lettera prezzi, nella quale è riportato un valore di 495,30€.

RISPOSTA:

Si veda l'errata corregge.

135. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 10-16

Rif. Capitolato d'Oneri – par.3 Oggetto dell'Accordo Quadro, importo e suddivisione in lotti (Tabella n. 2)

Si prega di voler confermare che il servizio vada inteso come un Canone per 1 Full Time Equivalente (FTE) impiegato mensilmente - Gestione del Portafoglio Applicativo in caso di Alta Reattività.

RISPOSTA:

Si conferma che trattasi di refuso e pertanto, coerentemente con le metriche previste dal servizio al par. 3.7 del Capitolato Tecnico Speciale e con la corrispondente voce di Offerta Economica presente a Sistema per la rispettiva valorizzazione, la tariffa n. 43 della Tabella 2 del Capitolato d'Oneri indicata come “Maggiorazione Tariffe - Alta Reattività su canone Gestione del Portafoglio Applicativo” è da intendersi “Canone per 1 Full Time Equivalente (FTE) impiegato mensilmente - Gestione del Portafoglio Applicativo – Livello Premium”.

136. Domanda

Riferimento: Allegato 14 - Condizioni di Assicurazione

Nel caso in cui l'appalto fosse aggiudicato da un RTI, chiediamo conferma che, in alternativa ad una assicurazione RCT/RCO e RCP unica, possa essere presentata da ogni impresa componente la compagine del RTI, una propria assicurazione RCT/RCO e RCP che soddisfi le richieste di cui all'allegato 14 – condizioni di assicurazione;

RISPOSTA:

Si vedano le risposte ai precedenti quesiti nn. 23 e 47.

137. Domanda

Riferimento: -

Chiediamo cortesemente, se disponibile, di mettere a disposizione degli operatori economici partecipanti, lo schema di contratto esecutivo.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 5.

138. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 25-27

Con riferimento all'art. 9.1. del Capitolato d'onere speciale relativo alle 'Sovvenzioni estere distorsive', nel caso di partecipazione di società facente parte di un gruppo societario, si chiede di confermare che gli obblighi dichiarativi di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 2023/1411, in capo alla predetta società, si riferiscano alla sola società partecipante, in quanto direttamente coinvolta nella procedura.

RISPOSTA:

L'art. 28 del Regolamento UE 2022/2560, alla lettera b), fa espresso riferimento *“all'operatore economico, comprese le sue imprese figlie senza autonomia commerciale, le sue società di partecipazione e, se del caso, i suoi principali subappaltatori e fornitori coinvolti nella stessa offerta nell'ambito della procedura di appalto pubblico sono stati concessi contributi finanziari totali pari o superiori a 4 milioni di EUR per paese terzo nei tre anni precedenti la notifica o, se del caso, la notifica aggiornata”*.

In proposito si evidenzia che esula dalla competenza di questa stazione appaltante qualsivoglia valutazione autonoma e preventiva rispetto all'interpretazione della suddetta normativa prospettata nel quesito.

In particolare, come previsto al paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri, *“Consip S.p.A. trasmette tempestivamente alla Commissione Europea l'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 1441/2023 di ogni concorrente”*, senza quindi la previsione di alcuna valutazione di merito in relazione alla presenza o meno di documentazione relativa a eventuali “imprese figlie senza autonomia commerciale” o “società di partecipazione”. Sarà quindi eventualmente la Commissione Europea, così come previsto dai Regolamenti UE 2560/2022 (art. 29) e 1441/2023 (art. 7), a rilevare eventuali incompletezze delle informazioni contenute nella documentazione trasmessa da Consip S.p.A., se del caso chiedendone il completamento all'operatore economico.

139. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 78 – Schema di Accordo Quadro / pag. 40

Con riferimento alle polizze assicurative di cui all'art. 23.3 del Capitolato d'Oneri e all'art. 28 dello Schema di contratto, si chiede a codesta rispettabile amministrazione di confermare che rispetto alla possibilità di produrre una o più polizze di cui l'Aggiudicatario sia provvisto, sia possibile presentare da parte di ciascun componente del RTI, in luogo di una polizza ad hoc, un certificato assicurativo attestante il possesso di una polizza assicurativa in corso a copertura dei contenuti e delle condizioni previsti nell'Allegato 14 al Capitolato d'Oneri.

RISPOSTA:

Si vedano le risposte ai precedenti quesiti nn. 23 e 47.

140. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 18 – Allegato 1-Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni – Allegato 4-Altre dichiarazioni

Al paragrafo 5 del capitolato d'oneri è previsto che “Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE ...”; poiché tale dichiarazione non è contenuta nell’“Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni”, bensì nell’“Allegato 4 - Altre dichiarazioni”, si chiede di confermare che l'adempimento di cui al citato paragrafo 5 sia considerato assolto con la presentazione dell'Allegato 4.

RISPOSTA:

Si conferma.

141. Domanda

Riferimento: Patto di integrità – Allegato 1-Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni

Si chiede di confermare che il Patto di Integrità, allegato agli atti di gara, non vada prodotto firmato digitalmente in sede di gara, ferme le dichiarazioni rese nell’“Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni”.

RISPOSTA:

Si conferma.

142. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 25

Con riferimento all'impegno di cui al paragrafo 9 del capitolato d'oneri relativo alla clausola sociale per le pari opportunità generazionali e di genere, si chiede di confermare che lo stesso vada assunto nell'ambito dell'offerta economica e che non occorra alcuna dichiarazione *ad hoc* da predisporre nell'ambito della documentazione amministrativa.

RISPOSTA:

Si conferma.

143. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 34-36 – Allegato 1-Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che l'impegno a conferire mandato collettivo citato al par. 13 del capitolato d'oneri sia assolto con la presentazione dell'"Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni", il quale contiene già al suo interno, nel campo n. 1, tale impegno.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 3.

144. Domanda

Riferimento: Allegato 1-Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni

In caso di partecipazione in costituendo RTI, si chiede di confermare che l'"Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni" possa essere reso distintamente da ciascun componente del RTI.

RISPOSTA:

Come previsto al paragrafo 14.1 del Capitolato d'Oneri, l'Allegato 1 **dovrà** essere presentato *"nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo"*.

145. Domanda

Riferimento: Allegato 1-Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni

In caso di partecipazione in costituendo RTI e di presentazione di un "Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni" distinto per ciascun componente del RTI, si chiede di confermare che l'imposta di bollo possa essere assolta dalla sola mandataria oppure da una mandante, come da indicazioni fornite nel capitolato d'oneri al paragrafo 14.1.

RISPOSTA:

Si conferma.

146. Domanda

Si chiede di confermare che la documentazione richiesta per la comprova dei requisiti di ordine speciale possa essere inserita nel FVOE anche in un momento successivo alla fase di offerta, a seguito della richiesta di autorizzazione all'accesso al FVOE da parte di questa spettabile Consip.

RISPOSTA:

Come previsto al Capitolo 6 del Capitolato d'Oneri, *"La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.*

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima".

Fermo restando quanto sopra, i suddetti documenti potranno essere caricati sul FVOE successivamente alla presentazione dell'offerta, ma dovranno essere caricati in tempo utile per consentire la comprova.

147. Domanda

Riferimento: -

Ove l'operatore economico intenda riservarsi di subappaltare attività a terzi, ferma la necessità di indicare nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare, si chiede di confermare che non sia obbligatorio indicare anche le relative quote percentuali.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 58.

148. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 40-42 – Allegato 1-Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni
In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che la dichiarazione ulteriore richiesta "Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti", al paragrafo 14.5 del capitolato d'oneri di gara, sia soddisfatta con la presentazione dell'"Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni", il quale contiene già al suo interno, nel campo n. 1, i tre punti (a., b. e c.) della citata dichiarazione ulteriore.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 3.

149. Domanda

Riferimento: Allegato 6- Elenco nominativi Titolari Effettivi

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di chiarire se l'"Allegato 6 - Elenco Nominativi Titolari Effettivi" possa essere reso separatamente da ciascun componente del RTI; in caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che il documento debba contenere l'indicazione dei titolari effettivi del componente del RTI che rende la dichiarazione.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 19.

150. Domanda

Riferimento: Allegato 6- Altre dichiarazioni

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di chiarire se l'"Allegato 4 – Altre Dichiarazioni" possa essere reso separatamente da ciascun componente del RTI.

RISPOSTA:

Si conferma.

151. Domanda

Riferimento: Allegato 1-Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni / pag. 2

In caso di partecipazione alla gara in costituendo RTI, con riferimento all'"Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni", si chiede di confermare che il campo a pagina 2 relativo a "Chiede di partecipare alla presente gara e rende le seguenti dichiarazioni, in qualità di:" debba essere compilato sia dalla mandataria, sia dalle mandanti, selezionando l'opzione: "Componente del RTI/consorzio ordinario costituendo formato da _____ (indicare i ruoli ricoperti) _____".

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 24.

152. Domanda

Riferimento: Allegato 1-Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni / pag. 3

In caso di partecipazione alla gara in costituendo RTI, con riferimento all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni, si chiede di confermare che il campo a pagina 3 relativo a “rende le seguenti dichiarazioni in qualità di” debba essere compilato solo dalle mandanti del costituendo RTI, selezionando l'opzione “mandante di RTI costituito con”, nonostante la relativa nota n. 3 chiarisca che la dichiarazione vada resa “da tutte le imprese raggruppate di un RTI nel caso di RTI ancora da costituire per le parti pertinenti”.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 25.

153. Domanda

Riferimento: Allegato 5B-Foglio elettronico per criteri C17A e C17B

Con riferimento all'Allegato 5B, in caso di partecipazione alla gara in costituendo RTI, si chiede di confermare che lo stesso debba essere sottoscritto da tutte le società componenti il raggruppamento, anche nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti che non concorrono al calcolo dei coefficienti.

RISPOSTA:

Si conferma. Le modalità di sottoscrizione dell'Allegato 5B sono quelle indicate al capitolo 15 del Capitolato d'Oneri per la sottoscrizione dell'offerta tecnica, di cui esso stesso è parte integrante.

154. Domanda

Riferimento: Allegato 5B-Foglio elettronico per criteri C17A e C17B

Con riferimento all'Allegato 5B, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un Consorzio in qualità di mandante in un RTI costituendo, l'Allegato stesso debba essere sottoscritto dal Consorzio e non dalle Consorziare esecutrici indicate e ricomprese nel relativo conteggio.

RISPOSTA:

Si conferma. Le modalità di sottoscrizione dell'Allegato 5B sono quelle indicate al capitolo 15 del Capitolato d'Oneri per la sottoscrizione dell'offerta tecnica, di cui esso stesso è parte integrante.

155. Domanda

Riferimento: Allegato 5B-Foglio elettronico per criteri C17A e C17B

Con riferimento all'Allegato 5B si chiede di confermare che questo debba essere sottoscritto e caricato in piattaforma in formato excel.

RISPOSTA:

Si conferma.

156. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 75-77

Si chiede di confermare che, come previsto dal par. 23.1 Documenti per la stipula alla lettera k, la sola documentazione richiesta a comprova per i Criteri C17A e C17B eventualmente offerti, sia la dichiarazione di cui all'Allegato n. 15, sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Responsabile delle Risorse Umane del concorrente (o comunque dal soggetto che svolge tale funzione).

RISPOSTA:

Si conferma che a comprova dei citati criteri dovrà essere prodotta la documentazione di cui al paragrafo 23.1, lett. k), del Capitolato d'Oneri.

157. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 56-57

Con riferimento al Criterio di Valutazione C20 – “Miglioramento dei profili professionali”, si chiede di confermare se, ai fini dell'attribuzione del punteggio, le seguenti certificazioni e attestazioni in ambito sostenibilità possano essere considerate equivalenti alla certificazione SDG USER (UNI/PdR 109.2:2021):

- a) Certificazione SA8000
- b) Sustainability Manager (ESG) - CEPAS;
- c) Auditor/Lead Auditor UNI/PdR 125:2022 & Expert ISO 30415, rilasciato da AICQ SICEV

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 21.

158. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 56-57

Con riferimento al Criterio di Valutazione C20 – “Miglioramento dei profili professionali”, si chiede di confermare se, ai fini dell'attribuzione del punteggio, le certificazioni in ambito di misurazione dei servizi e dei prodotti ICT di seguito indicate possano essere considerate equivalenti alla certificazione CEPAS “Specialista di Misurazione di Servizi e Prodotti ICT” (schema SCH174):

- a) IFPUG Certified Function Point Specialist;
- b) COSMIC Foundation Level.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 22.

159. Domanda

Riferimento: Capitolato d'Oneri / pag. 25

In riferimento alla clausola per la parità di genere e generazionale ex art 47 del DL. 77/2021 di cui al par. 9 “Requisiti di Partecipazione e/o condizioni di esecuzione” del capitolato d'oneri: “Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Si chiede di confermare che l'impegno della quota pari al 30% circa l'assunzione di occupazione giovanile si riferisce all'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 2.

160. Domanda

Riferimento: Capitolato Tecnico Generale / pag. 22-24

Con riferimento alla RPF si chiede di confermare che come indicato nel CTG, lo Scherma di Contratto Esecutivo, non presente tra la documentazione di gara, verrà messo a disposizione da Consip nell'ambito dell'apposito kit e che in sede di produzione di RPF le Amministrazioni potranno presentare un ulteriore documento di contratto che potrà essere redatto sulla base dello schema di contratto messo a disposizione da Consip S.p.A.

Tutto ciò premesso si chiede cortesemente di confermare che lo Schema di Contratto e /o l'eventuale ulteriore documento di contratto presente nella RPF dovrà applicare le medesime condizioni economiche e tecnico-prestazionali stabilite nell'Accordo Quadro e non potrà prevedere condizioni ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle previste nella documentazione di gara.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 5.

161. Domanda

Riferimento: Allegato 4 - Altre Dichiarazioni / pag. 3-4

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che le motivazioni relative "alle parti dell'Offerta tecnica da segretare . . . ", richieste al punto 8 dell'Allegato 4, possano essere riportate solo della mandataria all'interno della propria dichiarazione e che sia sufficiente che le mandanti, nelle proprie dichiarazioni, facciano riferimento a quanto riportato dalla mandataria nella sua dichiarazione.

RISPOSTA:

Si conferma.

162. Domanda

Riferimento: Allegato 5 – Relazione Tecnica

Si chiede di confermare se, analogamente ai business case, anche per le esperienze pregresse sia possibile usare un formato tabellare e, di conseguenza, utilizzare un font pari a 8 sia per le esperienze che per i business case.

RISPOSTA:

Come previsto nell'allegato 5, in via generale, nell'ambito della Relazione Tecnica, *"allo scopo di migliorare l'esposizione e la fruibilità di info-grafiche e tabelle, all'interno di esse sarà possibile utilizzare un font più piccolo purché sia preservata la chiarezza del documento e il font utilizzato nelle tabelle non sia inferiore al carattere 8"*.

163. Domanda

Riferimento: Schema di Accordo Quadro / pag. 30-31

Si chiede di confermare che, con riguardo a quanto previsto all'art. 16 – Recesso dello Schema di Accordo Quadro ed, in particolare, con riferimento alle casistiche di recesso nei casi di: a) giusta causa

e b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, in cui è previsto un recesso senza preavviso, si applichi, invece, in toto quanto previsto dall'art. 123 (Recesso) del D.Lgs. 36/2023.

RISPOSTA:

Non si conferma. Si veda la risposta al precedente quesito n. 97 e l'errata corregge.

164. Domanda

Riferimento: Allegato 5B - Foglio elettronico per criteri C17A e C17B

Si segnala un errore tecnico riscontrato nel file "ID 2860 - AQ SAC PAC - Allegato 5B - Foglio elettronico per criteri C17A e C17B.xlsx", necessario per la determinazione dei punteggi relativi ai criteri tabellari C17A (Parità retributiva di genere) e C17B (Donne in posizioni di dirigente/quadro), come disciplinato al paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri.

Nello specifico, si evidenzia che il foglio di calcolo presenta un'anomalia nella gestione delle esclusioni delle imprese, facoltà prevista dal paragrafo 17.2 del Capitolato d'Oneri per le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15.

Il problema si manifesta nel seguente modo:

- (1) una volta inseriti i dati di più aziende nel foglio "Riepilogo Imprese";
- (2) se si procede ad escludere dal conteggio un'azienda che si trova in una posizione intermedia della lista (utilizzando l'apposita funzionalità del foglio);
- (3) nel foglio "Risultati", i dati vengono erroneamente scalati verso il basso.

Tale comportamento comporta che i dati dell'azienda esclusa vengano attribuiti all'azienda successiva, generando un disallineamento a cascata. Questo errore di attribuzione nel foglio "Risultati" compromette il corretto calcolo dei coefficienti generali e, di conseguenza, l'attribuzione del punteggio tecnico secondo le formule di media ponderata indicate al paragrafo 17.2 del Capitolato d'Oneri.

Poiché l'Allegato 5B è indicato come documento da presentare nella Busta Tecnica e il suo corretto funzionamento è essenziale per l'individuazione del range da indicare per il criterio, si richiede cortesemente di: verificare l'errore segnalato e conseguentemente procedere alla rettifica del file e alla pubblicazione di una nuova versione corretta dell'Allegato 5B sul Sistema.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al precedente quesito n. 31.

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)